Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 16

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 21 gennaio 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I o II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma; Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 16 DEL 21 GENNAIO 1941-XIX:

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia — Gennaio 1941-XIX (Fascicolo 1).

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 2: **Comune di Sestri Levante:** Obbligazioni dei prestiti civici sorteggiate il 30 dicembre 1940-XIX. — **Comune di Campo Ligure:** Obbligazioni comunali sorteggiate il 30 dicembre 1940-XIX. — **Comune di Vallecrosia (Imperia):** Estrazione di obbligazioni. — **Comune di Varese:** Obbligazioni del prestito 5 % del già comune di Velate sorteggiate il 5 gennaio 1941-XIX. **Soc. an. Tramvie Siciliane, in Roma:** Obbligazioni 6 %, emissione 1939, sorteggiate il 20 dicembre 1940-XIX. — **Società anonima Policardi, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1940-XIX. — **Soc. an. Officine Maccaferri già Raffaele Maccaferri & Figli, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 2 gennaio 1941-XIX. — **Soc. an. Successori Filippo, Comi fu Giuseppe, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1940-XIX. — **Soc. an. Società italiana Hatu, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 1° gennaio 1941-XIX. — **Prestito comunale della Ducale città di Zara:** 80ª estrazione del 2 gennaio 1941-XIX. — **Società anonima Macello di Tavazzano, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Società nazionale di ferrovie e tramvie, in Roma:** Errata-corrige. — **Società Urbana Immobiliare, in Napoli:** Errata-corrige.

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 13 *marzo* 1939-XVII, *registrato alla Corte dei conti addì* 11 *agosto* 1939-XVII, *reg.* 6 *Africa Italiana, foglio* 397.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Ali Ismail, sciumbasci (17440). — In aspro combattimento animava con la parola e con l'esempio i suoi uomini, alla testa dei quali si lanciava contro forti nuclei nemici che minacciavano il tergo del battaglione, ingaggiando furiosa lotta corpo a corpo e riuscendo con efficace lancio di bombe a mano a disperderli. Si prodigava di poi sotto intenso fuoco avversario, nel ricupero dei morti e dei feriti dando esempio di coraggio, ardire e prezzo del pericolo.

Hamed Ismail, sciumbasci capo. — Graduato anziano, capace e più volte decorato, riconfermava in lungo e duro combattimento la sua dedizione al dovere. Animatore del reparto guidava gli uomini in un furioso contrattacco contro numerose infiltrazioni nemiche. Ributtato l'avversario sulle posizioni iniziali, saputo che alcuni ascari morti e feriti erano rimasti sul terreno, volontariamente tornava con una pattuglia sul posto e malgrado l'efficace tiro nemico ricuperava le salme ed i feriti, sgominando a bombe a mano nuclei abissini che tentavano d'impedirglielo. Esempio di virtù guerriere.

Mahmud Saber, sciumbasci (7063). — Durante lungo ed aspro combattimento assumeva d'iniziativa il comando di un plotone fucilieri rimasto privo d'ufficiale e riorganizzatolo lo conduceva all'attacco di munite posizioni avversarie. Ferito continuava a combattere, rifiutando ogni soccorso, fino al termine dell'azione. Esempio di coraggio ed alto senso del dovere.

Mohamed Mahamud, sciumbasci (12850). — Benchè ferito al torace persisteva a combattere fino a quando non riceveva l'ordine dal proprio comandante di compagnia di recarsi al posto di medicazione. Medicato ritornava nuovamente al suo posto continuando nella lotta fino ad azione ultimata. Esempio di coraggio, ardire ed alto senso del dovere.

Mohamed Sirag, sciumbasci (725). — Comandante di plotone mitraglieri già decorato in precedenti combattimenti, collaboratore efficace del comandante di compagnia, sotto fuoco nemico, guidava e postava le armi con intelligenza. Attaccato da ingenti forze avversarie reagiva prontamente con preciso lancio di bombe a mano. Ferito al piede rimaneva al suo posto incuorando i dipendenti. Esempio di elette qualità militari.

MEDAGLIA DI BRONZO

Abdalla Soliman, muntaz (58571). — Con ardore e sprezzo del pericolo contribuiva col preciso fuoco della sua arma, violentemente controbattuto dal nemico, e con efficace lancio di bombe a mano a respingere un attacco sferrato da numerose forze avversarie, rimanendo gravemente ferito.

Abdalla Ali, muntaz (40454). — Vice capo squadra mitraglieri, ferito gravemente, durante aspro combattimento, rimaneva al proprio posto consentendo a recarsi al posto di medicazione solo ad azione ultimata. Esempio di coraggio e alto senso del dovere.

Abdelcader Issa, ascari (*alla memoria*).— Esploratore, durante lungo e violento combattimento si lanciava animosamente all'attacco di munite posizioni nemiche dando prova di coraggio e sprezzo del pericolo. Ferito mortalmente cadeva sulle posizioni raggiunte.

Adem Aggiai, ascari (65020) (*alla memoria*). — Esploratore, durante lungo e violento combattimento si lanciava animosamente all'attacco di munite posizioni nemiche, dando prova di coraggio e sprezzo del pericolo. Ferito mortalmente cadeva sulle posizioni raggiunte.

Ali Mohamed, ascari (61335) (*alla memoria*). — Durante aspro combattimento, si lanciava animosamente all'assalto di munite posizioni avversarie, cadendo mortalmente ferito. Esempio di coraggio e sprezzo del pericolo.

Cuflom Mohamed, muntaz (40005). — Attendente di ufficiale comandante di plotone esploratori di battaglione, dava prova in aspro combattimento di ardire, sprezzo del pericolo ed assoluto attaccamento al suo superiore. In un accanito corpo a corpo, rimasto ferito l'ufficiale lo difendeva fino a che, dispersi i nemici, poteva riportarlo indietro al posto di medicazione.

Escabà Camun, ascari (68839). — Esploratore, durante lungo ed aspro combattimento si lanciava all'arma bianca contro munite posizioni nemiche e con intenso lancio di bombe a mano riusciva a volgere in fuga l'avversario. Ferito non abbandonava il suo posto che ad azione ultimata.

Mohamed Safi Said, buluc basci (57784) (*alla memoria*). — Durante lungo ed aspro combattimento si prodigava instancabilmente nell'incitare con la parola e con l'esempio i propri uomini, fino a quando non cadeva mortalmente ferito. Esempio di coraggio, sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere.

Mohamed Ramadan, buluc basci (40456). — Alla testa del suo buluc si slanciava animosamente contro nuclei avversari che minacciavano di aggirare il battaglione, riuscendo a respingerli. Ferito gravemente non desisteva dalla lotta, incitando i propri uomini fino al termine del combattimento. Esempio di calma, serenità e sprezzo del pericolo.

Mohamed Ali Adem, buluc basci (47815). — Con slancio ed ardire si gettava fra i primi contro numerosi nuclei ribelli che tentavano di aggirare la posizione occupata dal reparto, contribuendo con efficace lancio di bombe a mano a respingerli. Esempio di coraggio e sprezzo del pericolo.

Mohamed Ibrahim 3°, buluc basci (41670). — Comandante di plotone fucilieri, durante lungo ed aspro combattimento, guidava i suoi uomini all'attacco di numerose forze ribelli, incitandoli con l'esempio, contribuendo a respingere l'avversario ed a sventare così un tentativo di aggiramento Esempio di coraggio, slancio e sprezzo del pericolo.

Mohamed Bollo, buluc basci (38138). — Capo squadra fucilieri guidava animosamente i suoi uomini all'attacco di numerose forze ribelli contribuendo con lancio di bombe a mano a disperderle. Si offriva dipoi, per il ricupero dei feriti e incurante del vivo fuoco nemico e di una ferita riportata, portava a compimento la sua missione. Esempio di coraggio, sprezzo del pericolo e alto senso del dovere.

Mohamed Nur Aman, ascari. — Durante lungo ed aspro combattimento, incurante del vivo fuoco avversario, continuava a mitragliare col tiro efficace e preciso della sua arma il nemico, appostato nella boscaglia. Ferito rifiutava ogni soccorso rimanendo al suo posto fino al termine dell'azione. Esempio di coraggio e di alto senso del dovere.

Mussa Ercai, ascari (71282). — Esploratore, durante lungo ed aspro combattimento si lanciava all'arma bianca contro munite posizioni nemiche e con intenso lancio di bombe a mano riusciva a volgere in fuga l'avversario. Ferito non abbandonava il suo posto che ad azione ultimata.

Osman Mohamed, muntaz (52512). — Con slancio e ardire si gettava fra i primi contro numerosi nuclei ribelli che tentavano di aggirare la posizione occupata dal reparto contribuendo con efficace lancio di bombe a mano a respingerli. Esempio di coraggio e sprezzo del pericolo.

Said Mohamed, buluc basci (28292). — Graduato capace e coraggioso, comandante di una squadra mitraglieri, ferito in sanguinoso combattimento rimaneva sul posto partecipando alla difesa vicina dell'arma minacciata da presso da nuclei nemici, consentendo a farsi medicare solo ad azione ultimata, dando così ai dipendenti bell'esempio di sprezzo del pericolo e senso del dovere.

CROCE DI GUERRA

Ahmed Osman, muntaz (45229). — Comandante di buluc, partecipava a tutti i combattimenti sostenuti dal reparto dimostrando coraggio, ardire e sprezzo del pericolo.

Chellilà Ussein, muntaz (58558). — Capo arma di buluc mitraglieri, duramente impegnato, durante tutto il combattimento dava prova di capacità e coraggio, cooperando col fuoco calmo e preciso della sua arma alla buona riuscita dell'azione. Rimasto ferito il capo squadra lo sostituiva prontamente impiegando il reparto con perizia.

Hamed Ibrahim, ascari (18256). — Si lanciava arditamente contro postazioni nemiche e con efficace lancio di bombe a mano costringeva l'avversario ad abbandonarle, infliggendogli perdite.

Ibrahim Bescir, muntaz (48482). — Comandante di buluc, partecipava a tutti i combattimenti sostenuti dal reparto dimostrando coraggio, ardire e sprezzo del pericolo.

Mohamed Abdalla, muntaz (33015). — Porta ordini di battaglione, durante lungo ed aspro combattimento, si prodigava instancabilmente nel recapito di comunicazioni, attraversando più volte terreno scoperto ed intensamente battuto dalla reazione avversaria. Esempio di coraggio e sprezzo del pericolo.

Mohamed Hasanà, ascari (69985). — Durante lungo ed aspro combattimento, alla testa di alcuni compagni si lanciava animosamente all'attacco di munite posizioni nemiche, dando prova di slancio, coraggio e sprezzo del pericolo.

Mohamed Abib Riskei, muntaz (61251). — Porta ordini di compagnia, partecipava a tutti i combattimenti sostenuti dal reparto, dimostrando sempre coraggio, ardire e sprezzo del pericolo.

Mohamed Abdalla, muntaz (58327). — Porta ordini di compagnia, partecipava a tutti i combattimenti sostenuti dal reparto, dimostrando sempre coraggio, ardire e sprezzo del pericolo.

Mohamed Ali, muntaz (4752). — Capo squadra mitraglieri, durante lungo ed aspro combattimento, dava reiterate prove di capacità e coraggio. Si offriva, di poi, per il ricupero dei feriti e incurante del vivace fuoco avversario riusciva a portare a compimento il compito affidatogli.

Nur Hussen Mohamed, muntaz (59663). — Durante lungo ed aspro combattimento, visto cadere il proprio comandante di buluc, assumeva d'iniziativa il comando della squadra, continuando con slancio ed ardire l'assalto a munite posizioni nemiche, incurante della viva reazione avversaria e spronando con l'esempio i propri uomini

(4648)

Regio decreto 10 *giugno* 1939-XVII, *registrato alla Corte dei conti addì* 9 *settembre* 1939-XVII, *registro n.* 7 *Africa Italiana, foglio* 224.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Ersi Ahmed, capo banda (*alla memoria*). — Mentre il sottogruppo isolato procedeva con grave difficoltà verso l'obbiettivo assegnatogli, si lanciava con impeto leonino contro un nido di mitragliatrici improvvisamente rivelatosi sul fianco del reparto. Visti cadere gli audaci che lo accompagnavano, continuava tenacemente nell'eroica tentativo finchè cadeva colpito a morte.

Gobsughe Ierò, capo. — Ferito gravemente mentre trascinava con l'esempio e la parola la sua banda all'assalto, continuava con sforzo eroico la sua corsa finchè cadeva stremato di forze; con la voce spegnentesi cercava ancora di disciplinare il fuoco dei suoi uomini.

Gorgale Ailè, indigeno (*alla memoria*). — A capo di una pattuglia di fiancheggiamento si lanciava con impeto leonino fra folti gruppi di nemici infiammando con l'esempio e la parola i pochi audaci che erano con lui; persisteva tenacemente nell'azione, finchè colpito a morte soccombeva. Fulgido esempio di coraggio e di devozione alla nuova grande Madre Italia.

Hagos Guangul, zaptiè (629). — Sebbene accerchiato col suo reparto da rilevanti forze ribelli, riusciva ugualmente ad attraversare da solo zona battuta dall'avversario ed a recapitare una comunicazione al comando. Assalito, di poi, insieme ad altri tre compagni, mentre volontariamente eseguiva una ricognizione, si difendeva con valore anche dopo aver visto cadere, colpiti a morte, i compagni stessi. Ferito anch'egli continuava a far fuoco sull'avversario fino al sopraggiungere di rinforzi. Esempio di coraggio ed elevato senso del dovere.

Hussein Ailè, capo. — In due giorni di sanguinosi combattimenti, alla testa di una banda di volontari da lui formata, dava costante prova di fedeltà, di sereno e cosciente sprezzo del pericolo.

Iusuf Fara, iusbasci (7884). — Graduato fedele e capace, alla testa di una piccola pattuglia di audaci, riusciva nottetempo a penetrare entro le posizioni avversarie riportando preziose informazioni sulla forza e la dislocazione del nemico. Vice comandante di un sottogruppo bande durante due giorni di combattimento dava costante prova di valore e sprezzo del pericolo accorrendo sempre, sotto il fuoco micidiale dell'avversario, dove maggiore era il rischio e coadiuvando mirabilmente il comandante nel coordinamento dell'azione delle varie bande.

Osman Fara, capo banda (*alla memoria*). — Graduato di una banda momentaneamente non partecipante ad un combattimento, accorreva volontariamente verso un sottogruppo fortemente impegnato ed isolato. Nell'attraversare un tratto di terreno fortemente battuto dalle mitragliatrici avversarie, per attuare il suo generoso tentativo, cadeva colpito a morte.

Sahid Issa, capo banda (*alla memoria*). — Trascinava con la parola e con l'esempio i suoi uomini all'assalto; nell'eroico tentativo di snidare una mitragliatrice avversaria, cadeva colpito a morte.

MEDAGLIA DI BRONZO

Abdullah Barre, indigeno. — Gregario di una pattuglia di fiancheggiamento si lanciava con grande sprezzo del pericolo fra folti gruppi di nemici. Persisteva tenacemente nell'azione anche quando, assolto il suo compito, avrebbe potuto ripiegare.

Alì Abdalla 2°, zaptiè (504) (*alla memoria*). — Attaccato da preponderanti forze ribelli, reagiva con energia e valore. Impegnato, di poi, in un corpo a corpo col nemico, cadeva colpito a morte dopo essersi strenuamente difeso a colpi di bombe a mano e di baionetta. Esempio di coraggio e di elevato senso del dovere.

Andenchiel Chidanè, zaptiè (649) (*alla memoria*). — Attaccato da preponderanti forze ribelli, reagiva con energia e valore. Impegnato, di poi, in un corpo a corpo col nemico, cadeva colpito a morte dopo essersi strenuamente difeso a colpi di bombe a mano e di baionetta. Esempio di coraggio e di elevato senso del dovere.

Enneù Negussiè, zaptiè (126) (*alla memoria*). — Attaccato da preponderanti forze ribelli, reagiva con energia e valore. Impegnato, di poi, in un corpo a corpo col nemico, cadeva colpito a morte dopo essersi strenuamente difeso a colpi di bombe a mano e di baionetta. Esempio di coraggio e di elevato senso del dovere.

Fara Uarder, capo. — Durante un accanito combattimento, mentre il sottogruppo isolato procedeva con grave difficoltà verso l'obiettivo assegnatogli, si lanciava con impeto leonino contro un nido di mitragliatrici improvvisamente rivelatosi sul fianco del reparto. Immobilizzato per una grave ferita continuava a far fuoco finchè per il sangue versato cadeva privo di sensi.

Ghebremanuel Gemberè, zaptiè (128) (*alla memoria*). — Attaccato da preponderanti forze ribelli, reagiva con energia e valore. Impegnato, di poi, in un corpo a corpo col nemico, cadeva colpito a morte dopo esserci strenuamente difeso a colpi di bombe a mano e di baionetta. Esempio di coraggio e di elevato senso del dovere.

Giama Culmie, capo. — Mentre il suo sottogruppo isolato procedeva con grave difficoltà verso l'obbiettivo assegnatogli, di propria iniziativa si lanciava alla testa dei suoi uomini contro forze avversarie assai superiori di numero che già avevano aggirato il reparto. Ferito perseverava nell'azione costringendo il nemico a ripiegare.

Iebio Adem, muntaz (74) (*alla memoria*). — Attaccato da preponderanti forze ribelli, reagiva con energia e valore. Impegnato, di poi, in un corpo a corpo col nemico, cadeva colpito a morte dopo essersi strenuamente difeso a colpi di bombe a mano e di baionetta. Esempio di coraggio e di elevato senso del dovere.

Ismail Alì, capo banda. — Durante un accanito combattimento, mentre il suo sottogruppo isolato procedeva con grave difficoltà verso l'obbiettivo assegnatogli, si lanciava con impeto leonino contro un nido di mitragliatrici improvvisamente rivelatosi su un fianco del reparto. Immobilizzato da grave ferita, continuava a far fuoco finchè per il sangue versato cadeva privo di sensi.

Mohamed Abdi, indigeno. — Gregario di una banda di volontari si distingueva per audacia e sereno sprezzo del pericolo durante due giorni di duro e sanguinoso combattimento.

Salem ben Mohamed Zeidi, ascari (9096) (*alla memoria*). — Durante il passaggio a viva forza di un fiume veniva gravemente ferito all'addome. Con viso sorridente rispondeva all'ufficiale che lo interrogava di essere addolorato di non poter continuare a combattere. Fulgido esempio di eroismo; di serenità e di attaccamento al dovere.

Uoldechidanè Tzadik, zaptiè (507) (*alla memoria*). — Attaccato da preponderanti forze ribelli, reagiva con energia e valore. Impegnato, di poi, in un corpo a corpo col nemico, cadeva colpito a morte, dopo essersi strenuamente difeso a colpi di bombe a mano e di baionetta. Esempio di coraggio e di elevato senso del dovere.

CROCE DI GUERRA

Abdu Mohamed Said, muntaz. — Interprete e porta ordini presso il comando di una colonna operante, impiegato ripetutamente nel recapito di ordini e messaggi alle truppe avanzate, dava prova di grande ardimento e sprezzo del pericolo, assolvendo sempre egregiamente i suoi compiti e dimostrando alto sentimento del dovere.

Barre Aden, capo. — Comandante di una banda momentaneamente non partecipante ad un'azione, di propria iniziativa e con un manipolo di pochi audaci accorreva presso un sottogruppo fortemente impegnato ed isolato; sotto il fuoco di mitragliatrici avversarie con sangue freddo e calma ammirevoli riusciva a trarre in salvo un dipendente ferito.

Ghereghergbis Tesfaù, buluc basci (91). — Partecipava volontario ad un'azione contro forze ribelli distinguendosi, durante la fase d'assalto alla baionetta, per ardire e coraggio. Inseguiva di poi, con slancio nuclei nemici.

Hailè Ghebrè, muntaz (950). — Attaccato da forze ribelli, si difendeva con tenacia e coraggio. Offertosi, dopo lungo combattimento, di recapitare un ordine, assolveva il suo compito reagendo a colpi di bomba a mano contro l'azione di una pattuglia nemica.

Mohamed Tahar, capo. — Si lanciava alla testa della sua banda contro un gruppo di nemici che raggiunta una posizione dominante tentava aggirare il reparto; la violenza e l'audacia dell'azione da lui condotta costringevano l'avversario a ripiegare.

Mohamed Ziem Abdelhlih, zaptiè (98). — Attaccato da forze ribelli, si difendeva con tenacia e coraggio. Offertosi, dopo lungo combattimento, di recapitare un ordine, assolveva il suo compito reagendo a colpi di bomba a mano contro l'azione di una pattuglia nemica.

Sciurie Iussuf, capo. — Graduato fedele, capace, con una piccola pattuglia di audaci, nonostante il grave rischio, tentava e riusciva nottetempo a penetrare entro le posizioni avversarie riportando preziose informazioni sulla forza e la dislocazione del nemico.

(4718)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 novembre 1940-XIX, n. 1841.

Protezione antiaerea degli stabilimenti industriali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Durante l'attuale stato di guerra, l'organizzazione della protezione antiaerea degli impianti e stabilimenti industriali (ivi compresi i depositi) parastatali e privati, già esistenti o da costruire, è obbligatoria.

Art. 2.

Negli impianti e stabilimenti predetti dovranno attuarsi quegli apprestamenti di protezione antiaerea che, in relazione alle circostanze, saranno determinati, per delega del Ministero della guerra ed in base alle direttive da esso impartite, dai Prefetti presidenti dei Comitati provinciali di protezione antiaerea competenti, sentiti i proprietari degli stabilimenti stessi, nonchè l'organizzazione sindacale che rappresenta i detti proprietari e sentiti anche:

per gli stabilimenti dichiarati ausiliari e per quelli interessanti la produzione bellica, le delegazioni provinciali del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra competenti per territorio;

per gli impianti elettrici, gli uffici del Genio civile competenti per territorio.

Art. 3.

Gli apprestamenti di cui al precedente art. 2 avranno, di massima, carattere di circostanza e dovranno essere completati nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine di mesi due dall'ordine di esecuzione, impartito dai Prefetti presidenti dei Comitati provinciali di protezione antiaerea.

Decorso tale termine i Prefetti potranno ordinare l'esecuzione di autorità degli apprestamenti stessi, a spese degli interessati.

Art. 4.

Le spese relative agli apprestamenti di cui ai precedenti articoli saranno totalmente a carico degli enti e privati interessati.

Art. 5.

Il controllo sulla esecuzione di quanto stabilito nella presente legge e sulla rispondenza tecnica degli apprestamenti attuati spetta al Ministero della guerra che l'eserciterà per mezzo dei Comitati provinciali di protezione antiaerea.

I contravventori all'obbligo stabilito nell'art. 3 sono puniti con l'arresto fino a mesi tre o con l'ammenda fino a L. 10.000.

Nei casi più gravi le suddette pene possono essere applicate anche congiuntamente.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL — GORLA — HOST VENTURI — RICCI.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 8 ottobre 1940-XVIII, n. 1842.

Inquadramento nell'Ispettorato corporativo dei dirigenti unici dei cessati Uffici provinciali di collocamento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e successive aggiunte e modificazioni, e 30 dicembre 1923, n. 2960;

Vista la legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, convertito con modificazioni nella legge 16 giugno 1932-X, n. 886, e successive aggiunte e modificazioni;

Visti il R. decreto 18 ottobre 1934-XII, n. 1978, e il R. decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 804;
Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934;
Vista la legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237;
Visti il R. decreto 2 maggio 1940-XVIII, n. 367, e la legge 1° settembre 1940-XVIII, n. 1337;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I dirigenti unici dei cessati Uffici provinciali di collocamento assunti secondo l'art. 2 del R. decreto 18 ottobre 1934-XII, n. 1978, con rapporto stabile d'impiego, i quali, siano stati trattenuti in servizio ai termini dell'art. 17 del R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, ed abbiano esercitato funzioni proprie del ruolo di gruppo *B* dell'Ispettorato corporativo, possono, a giudizio insindacabile del Ministro per le corporazioni, inteso il Consiglio di amministrazione dell'Ispettorato stesso, essere assegnati in prova per il periodo di sei mesi nel grado iniziale del ruolo del personale di gruppo *B* dell'Ispettorato corporativo, ove siano forniti, oltre che degli altri requisiti stabiliti per l'ammissione alle carriere statali — eccetto quello del limite massimo di età — anche del titolo di studio relativo a detto gruppo.

Per la sistemazione degli squadristi si applicano le disposizioni vigenti.

Art. 2.

Durante il periodo di prova il personale di cui al precedente articolo potrà essere licenziato senza preavviso ad insindacabile giudizio del Ministro per le corporazioni.

Al personale in prova è corrisposto un assegno mensile da stabilire entro i limiti massimi fissati, ai sensi dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per i dipendenti statali di gruppo *B*, nonchè l'aggiunta di famiglia, se ed in quanto dovuta, a norma delle disposizioni vigenti in materia.

L'eventuale eccedenza, rispetto al trattamento come sopra attribuito, del trattamento di cui detto personale risultava organicamente fornito al 31 dicembre 1938 per stipendio, supplemento di servizio attivo e aggiunta di famiglia o indennità caro viveri, è conservata a titolo di assegno personale, non utile a pensione, riassorbibile con i successivi aumenti di competenze.

Il trattamento attribuito ai sensi del presente articolo non può eccedere l'importo complessivo dello stipendio massimo e del supplemento di servizio attivo inerente al grado da conferire dopo espletato, con esito favorevole, il periodo di prova e dell'aggiunta di famiglia eventualmente dovuta.

Art. 3.

Il personale di cui al precedente art. 1, che abbia compiuto con esito favorevole il periodo di prova, potrà, a giudizio insindacabile del Ministro per le corporazioni, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Ispettorato corporativo, essere inquadrato nello stesso gruppo *B* con l'attribuzione del grado 11°.

L'ordine di collocamento in ruolo è determinato, a giudizio insindacabile del Ministro per le corporazioni, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Ispettorato corporativo, in base alla capacità dimostrata durante il periodo di prova.

Detto personale potrà essere collocato nel grado 10° quando abbia maturato un'anzianità di servizio di anni 5, tenuto conto, a questo effetto, del servizio prestato con rapporto stabile d'impiego quale dirigente unico dei cessati uffici provinciali di collocamento, fermo, in ogni caso, il limite di almeno due anni di effettivo servizio di ruolo nel grado 11° del gruppo *B*, compreso il servizio di prova.

L'inquadramento di cui ai precedenti commi — che va contenuto nel limite dei 96 posti complessivamente incrementati nei due ruoli dei gruppi *A* e *B* di cui alle annesse tabelle 1 e 2 — potrà essere effettuato, in relazione al disposto dell'art. 108 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, anche in soprannumero ai posti stabiliti per i gradi 10° e 11° dalla tabella n. 2, purchè siano lasciati complessivamente vacanti altrettanti posti nei gradi superiori della medesima tabella e nei diversi gradi della tabella n. 1.

Art. 4.

L'eventuale eccedenza fra il trattamento economico goduto al 31 dicembre 1938 per stipendio, supplemento di servizio attivo e aggiunta di famiglia o indennità di caro viveri, rispetto a quello che, al medesimo titolo, è annesso al grado attribuito al personale che verrà inquadrato nel ruolo di gruppo *B* ai termini del primo comma del precedente art. 3, sarà conservata, quale assegno « ad personam », riassorbibile nei successivi aumenti dei cennati emolumenti e non pensionabile.

Art. 5.

Il Ministro per le corporazioni, inteso il Consiglio di amministrazione dell'Ispettorato corporativo, è autorizzato a mantenere in servizio con contratto di impiego a tempo indeterminato e con le stesse funzioni deferite al personale del ruolo di gruppo *B*, di cui al presente decreto, i dirigenti unici dei soppressi uffici di collocamento, sprovvisti del titolo di studio, i quali, a suo insindacabile giudizio, siano ritenuti idonei ad assolvere le funzioni stesse.

Il trattamento economico del personale mantenuto in servizio a norma del presente articolo è fissato nella misura massima di annue L. 9240, oltre l'aggiunta di famiglia nella misura mensile massima di L. 55, più la quota complementare di L. 11 per ogni figlio minorenne e di L. 22 per ogni figlio minorenne in più dei tre, da corrispondere con le norme ed alle condizioni di cui all'art. 2 della legge 27 giugno 1929, n. 1047, e secondo le aliquote stabilite dall'art. 7 del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561. L'eventuale eccedenza, rispetto al trattamento come sopra stabilito, del trattamento di cui detto personale risultava fornito ai medesimi titoli al 31 dicembre 1938 è conservata a titolo di assegno « ad personam », riassorbibile con i successivi aumenti.

In corrispondenza del numero degli impiegati in servizio, in base al primo comma del presente articolo, saranno lasciati scoperti altrettanti posti nei ruoli del gruppo *A* e *B* delle annesse tabelle organiche nn. 1 e 2.

Il trattamento di quiescenza del personale predetto sarà costituito da una indennità pari a mezza mensilità dello stipendio e dell'assegno « ad personam » per ogni anno di servizio prestato allo Stato con contratto di impiego a tempo indeterminato elevabile ad una mensilità dello stipendio e dell'assegno « *ad personam* » per ogni anno di servizio prestato nelle condizioni anzidette se trattasi di ex combattenti, o di impiegati provvisti del brevetto della Marcia su Roma, od iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, ovvero di feriti della causa fascista.

L'indennità di quiescenza di cui al precedente comma sostituisce quella di licenziamento in caso di risoluzione del rapporto, con esclusione di qualsiasi altra indennità.

Art. 6.

Ai dirigenti dei cessati uffici di collocamento, mantenuti provvisoriamente in servizio ai sensi dell'art. 17 comma 4 del R. decreto 21 dicembre 1938 n. 1934, sarà liquidata, sia in caso di cessazione di detto servizio non per loro colpa grave, sia che vengano inquadrati nei ruoli statali o assunti con contratto a tempo indeterminato, un'indennità di licenziamento in ragione di mezza mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio prestato, computandosi nella liquidazione sia il servizio prestato per gli uffici di collocamento a partire dalla data di assunzione risultante dalla deliberazione della Commissione amministrativa, ai sensi del Regio decreto 29 marzo 1928, n. 1003, o della Commissione direttiva, ai termini del R. decreto 18 ottobre 1934, n. 1978, dei cessati uffici di collocamento, sia il servizio temporaneo ai termini dell'art. 17, comma 4° del R. decreto 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934.

Detta indennità potrà dal Ministero delle corporazioni essere maggiorata in ragione di una ulteriore mezza mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio prestato ai sensi del precedente comma, nei riguardi di coloro che siano ex combattenti, o provvisti del brevetto della Marcia su Roma, o iscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, o feriti per causa fascista.

Le spese relative all'indennità di licenziamento di cui al comma precedenti fanno carico ai residui del fondo costituito ai sensi del R. decreto 19 novembre 1931, n. 1615, per il funzionamento dei cessati uffici di collocamento.

Art. 7.

Nella prima attuazione del presente decreto, ed in ogni caso non oltre due anni dalla sua entrata in vigore, il Ministro per le corporazioni è autorizzato a conferire, mediante concorso per esame, tanti posti di grado iniziale del gruppo *B* dell'annessa tabella n. 2 e mediante concorso per esame tanti posti di grado iniziale del gruppo *A* dell'annessa tabella n. 1, quanti sono quelli conferiti in meno in ciascuno dei predetti gradi rispetto ai posti portati in aumento nei gradi medesimi ai sensi del successivo art. 8 fermo restando peraltro, il disposto del precedente art. 5 circa i posti da mantenere scoperti in attuazione di tale articolo.

Ai detti due concorsi possono partecipare, prescindendo dai limiti di età, sia coloro che, muniti del titolo di studio necessario rispettivamente per l'ammissione ai predetti concorsi, prestino la loro opera per i servizi dell'Ispettorato corporativo, sia il personale di cui agli articoli 3 e 5 del presente decreto, il quale abbia conseguito, anche dopo l'assunzione nell'Ispettorato corporativo, il titolo di studio ed abbia al 31 dicembre 1938 almeno tre anni di effettivo servizio nei cessati uffici di collocamento, sia infine il personale non di ruolo delle Amministrazioni statali, purchè provvisto del necessario titolo di studio, e che abbia almeno tre anni di ininterrotto servizio presso le Amministrazioni suindicate.

Art. 8.

I ruoli del personale dell'Ispettorato corporativo di cui alle tabelle stabilite dalla legge 1° settembre 1940-XVIII, n. 1337, sono aumentati dei posti indicati dalle seguenti tabelle organiche, costituenti un ruolo a sè stante:

Tabella 1ª — Gruppo A.

Grado	N. posti	Denominazione
8°	6	Ispettori interp. 1ª cl. del coll.
9°	7	» » 2ª » » »
10°	9	» » 3ª » » »
11°		» » 4ª » » »

Tabella 2ª — Gruppo B.

Grado	N. posti	Denominazione
8°	12	Primi ispettori aggiunti del coll.
9°	22	Ispettori aggiunti di 1ª cl. del coll.
10°	40	» » 2ª » » »
11°		» » 3ª » » »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 429, *foglio* 87. — MANCINI

REGIO DECRETO 1° novembre 1940-XIX, n. 1843.

Rettifica di confine fra i comuni di San Martino Canavese e di Castellamonte, in provincia di Aosta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda con la quale il podestà di Castellamonte ed il commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di San Martino Canavese, chiedono, in esecuzione delle deliberazioni delle rispettive Amministrazioni 19 e 31 dicembre 1938-XVII, che il confine fra i Comuni anzidetti, sia rettificato, in corrispondenza del territorio della frazione San Giovanni, in conformità di progetto planimetrico redatto dal geometra Marcello Chiantaretto in data 29 novembre precedente e vistata dall'ingegnere dirigente dell'Ufficio del genio civile di Aosta;

Veduto il parere favorevole all'attuazione del surriferito progetto espresso dal Rettorato provinciale di Aosta in adunanza del 7 giugno 1939-XVII ;

Udito il Consiglio di Stato, sezione prima, il cui parere in data 5 settembre 1940-XVIII si intende nel presente decreto riportato;

Veduti gli articoli 32, comma secondo, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il confine fra i comuni di San Martino Canavese e di Castellamonte in corrispondenza del territorio della frazione San Giovanni, è rettificato in conformità del progetto planimetrico redatto dal geometra Marcello Chiantaretto e vistato addì 23 febbraio 1939-XVII dall'ingegnere dirigente dell'Ufficio del genio civile di Aosta.

Tale progetto, vidimato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente farà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 429, *foglio* 79. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 30 ottobre 1940-XIX.
Nomina a rettore dell'Accademia della G.I.L. in Roma del senatore professore Nicola Pende.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 5 della legge 22 maggio 1939-XVII, n. 866, riguardante la sistemazione delle Accademie della Gioventù italiana del Littorio di Roma e di Orvieto;

Visto l'art. 5 dello statuto dell'Accademia della Gioventù italiana del Littorio di Roma approvato con decreto del DUCE del Fascismo 1° febbraio 1940-XVIII;

Su proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, Comandante generale della Gioventù italiana del Littorio, di concerto col Ministro per l'educazione nazionale;

Decreta:

Il senatore prof. Nicola Pende, ordinario di patologia speciale medica e metodologia clinica nella Regia università di Roma, è nominato rettore dell'Accademia della G.I.L. in Roma.

Roma, addì 30 ottobre 1940-XIX

(252) MUSSOLINI — SERENA — BOTTAI

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1940-XIX.
Determinazione della data di ultimazione della vendemmia per l'anno 1940-XIX.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 8 dicembre 1932-XI, n. 1584, convertito nella legge 3 aprile 1933-XI, n. 352;

Visto l'art. 2 del decreto Ministeriale 26 dicembre 1932-XI;

Determina:

Articolo unico.

Agli effetti della concessione prevista dall'art. 1, 2° comma, del R. decreto-legge 8 dicembre 1932-XI, n. 1584, la data di ultimazione della vendemmia per la campagna vinicola 1940 è fissata al 30 novembre 1940-XIX.

Roma, addì 30 dicembre 1940-XIX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
TASSINARI

(254)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1941-XIX.
Approvazione della tabella di variazione dello stato di previsione della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1940-41-XIX.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 24 settembre 1931-IX, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932-X, n. 269, e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939-XVII, n. 880;

Visto il decreto interministeriale 27 ottobre 1939-XVII, con il quale venne approvato lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1940-41;

Considerata la necessità di introdurre variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio anzidetto;

Decreta:

È approvata l'annessa tabella, con la quale sono introdotte variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1940-41.

Roma, addì 3 gennaio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le comunicazioni* HOST VENTURI

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1940-41.

In aumento:		
Cap. n. 8-*bis* (di nuova istituzione). — Sussidi al personale e rispettive famiglie	L.	7000
In diminuzione:		
Cap. n. 4. — Costruzione, manutenzione e miglioramento di fabbricati, ecc.	L.	2000
Cap. n. 8. — Spese casuali	»	5000
Totale delle diminuzioni	L.	7000

Roma, addì 3 gennaio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le comunicazioni* HOST VENTURI

(223)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1941-XIX.
Revoca della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Cividale del Friuli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 8 giugno 1939-XVII, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, nella zona di Cividale del Friuli (Udine), della estensione di et-

tari 1000, terreni che s'intendono trasformati in zona di ripopolamento e cattura fino all'8 giugno 1942-XX, ai sensi dell'art. 95 del suddetto testo unico;

Considerato che con l'avvenuta costituzione della riserva comunale di caccia di Cividale del Friuli, in base all'art. 67 del vigente testo unico delle leggi sulla caccia, la zona di ripopolamento e cattura suddetta è venuta a trovarsi inclusa nel territorio costituito in riserva comunale di caccia;

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Udine, tendente ad ottenere la revoca della predetta zona di ripopolamento e cattura;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla richiesta revoca;

Decreta:

La zona di Cividale del Friuli, della estensione di ettari 1000, preclusa alla libera caccia con decreto Ministeriale 8 giugno 1939-XVII, e trasformata in zona di ripopolamento e cattura fino all'8 giugno 1942-XX, ai sensi dell'art. 95 del testo unico delle leggi sulla caccia, è revocata.

Il Comitato provinciale della caccia di Udine provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 gennaio 1941-XIX

(224) *Il Ministro*: TASSINARI

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1941-XIX.

Cessazione dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 10 ottobre 1940-XVIII, n. 4340, col quale il sig. Mario Mortari fu nominato rappresentante alle grida del sig. Bruno Barba, agente di cambio presso la Borsa di Roma;

Visto l'atto in data 4 dicembre 1940-XIX, per notar Grassi Giovanni di Roma, col quale è stato revocato il mandato conferito dal sig. Bruno Barba al predetto sig. Mario Mortari;

Decreta:

Il sig. Mario Mortari cessa dall'incarico di rappresentante alle grida del sig. Bruno Barba, agente di cambio presso la Borsa di Roma.

Roma, addì 11 gennaio 1941-XIX

(213) *Il Ministro*: DI REVEL

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1941-XIX.

Inflizione di una pena pecuniaria al presidente della Cassa rurale di S. Agata d'Esaro (Cosenza).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 90 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vista la lettera 28 dicembre 1940-XIX, n. 26326, dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Considerato che il presidente della Cassa rurale di Sant'Agata d'Esaro (Cosenza) signor Gennaro Noceti, ripetutamente invitato dall'Ispettorato anzidetto e dalla competente autorità prefettizia a fornire la prova del perfezionamento giuridico della deliberazione assembleare del 22 novembre 1939-XVIII, relativa alla messa in liquidazione della Società nonchè della chiusura della liquidazione, non vi ha ancora provveduto per quanto avvertito che, in caso di inadempienza, sarebbe incorso nelle penalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;

Considerato che il Comitato dei Ministri di cui all'art. 12 di detto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, nella sua seduta del 28 novembre 1940-XIX, ha autorizzato questo Ministero, ai sensi del sopracitato art. 90, a dar corso, nei confronti del predetto signor Gennaro Noceti, all'applicazione di una pena pecuniaria di L. 200;

Decreta:

Al signor Gennaro Noceti, presidente della Cassa rurale di Sant'Agata d'Esaro (Cosenza) è inflitta, ai sensi dell'art. 87 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, la pena pecuniaria di lire duecento (L. 200); la Cassa rurale ne risponde civilmente ed è obbligata ad esercitare il diritto di rivalsa verso detto presidente.

L'Intendenza di finanza di Cosenza provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 gennaio 1941-XIX

Il Ministro: DI REVEL

(222)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notari dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 6 gennaio 1941 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Garbarini Giulio, residente nel comune di Parma, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 1° febbraio 1941, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 14 gennaio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: PELOSI

(216)

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 6 gennaio 1941 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Marraro Vincenzo, residente nel comune di Catania, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 25 febbraio 1941, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 14 gennaio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: PELOSI

(217)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO CENTRALE DEI BREVETTI D'INVENZIONE, DEI MODELLI E MARCHI

ELENCO n. 7 dei marchi di fabbrica e di commercio registrati nel mese di luglio 1940-XVIII (dal n. 61832 al n. 62071 del registro dei marchi).

NOTA. — I marchi compresi sul presente elenco sono riportati nel fascicolo n. 7 del mese di luglio 1940-XVIII del « Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio ».

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		CLASSE I. — Prodotti del suolo, grezzi o parzialmente lavorati per scopi industriali, non compresi in altre classi; spoglie di animali.		
21-12-1939	Società in Accomandita semplice « Panciera & C. », a Schio (Vicenza).	Marchio di fabbrica per terra decolorante attivata.	61961	29- 7-1940
16-11-1939	Soc. An. Lavorazione Italiana Pellami, a Torino.	Marchio di fabbrica per pelli lavorate e rifinite dalla parte del fiore.	61967	29- 7-1940
26- 4-1940	Francesco Ettore Nasturzio, a Genova.	Marchio di fabbrica per terre filtranti e decoloranti attivate.	62027	29- 7-1940
		CLASSE II. — Alimenti, compresi latte, tè, caffè e surrogati; olii e grassi commestibili.		
16- 3-1940	Ditta I. S. C. A. Industria Italiana Surrogati Caffè, a Aulla (Apuania).	Marchio di fabbrica per surrogati di caffè.	61832	15- 7-1940
13-10-1939	S. A. Angelo Arrigoni - Caseifici e Cremerie, a Milano.	Marchio di fabbrica per formaggio di latte intero.	61839	15- 7-1940
13-10-1939	S. A. Angelo Arrigoni - Caseifici e Cremerie, a Milano.	Marchio di fabbrica per formaggio da tavola.	61840	15- 7-1940
26- 3-1938	Ditta Vincenzo Napoli, a Penta (Salerno).	Marchio di commercio per salami, provoloni, formaggi in genere, vini, olio d'uliva, ulive secche, frutta secca e fresca in genere, cipolline selvatiche.	61843	15- 7-1940
2- 4-1940	Soc. An. Cesalpinia, a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto vegetale stabilizzatore della panna, estratto dalle carrube.	61841	15 7 1940
11- 4-1940	S. A. I. L. A. Soc. An. Industria Liquirizia Abruzzese, a Silvi Marina (Teramo).	Marchio di fabbrica per prodotti di liquirizia.	61847	15- 7-1940
1- 4-1940	Ditta S. A. P. I. D. I. Rinaldo Rossi, a Milano.	Marchio di fabbrica per farine, pastine in genere e speciali, riso, orzo, pane in genere e speciale, biscotti in genere, pasticceria in genere e specialità dietetiche.	61855	15- 7-1940
27-10-1939	Giuseppe Vitiello, a Torre Annunziata Centrale (Napoli).	Marchio di fabbrica per prodotti ortofrutticoli.	61862	15- 7-1940
13-11-1939	Sergio Ravasini, Giovanni Collari, a Roma.	Marchio di fabbrica per polveri da gestanti e allattanti.	61889	25- 7-1940
10- 4-1940	Ditta Marco Bruno & Figlio, a Caltanissetta.	Marchio di fabbrica per torrone.	61901	25- 7-1940
28- 3-1940	S. A. Latteria Co. Gerolamo Brandolini D'Adda, a Cison di Valmarino (Treviso).	Marchio di fabbrica per formaggio.	61905	25- 7-1940

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
16- 4-1940	Pasticceria Bar Aperol di Silvio Barbieri, a Padova.	Marchio di fabbrica per dolce.	61908	25- 7-1940
11-12-1939	Soc. An. Egidio Galbani, a Melzo.	Marchio di fabbrica per formaggio.	61913	25- 7-1940
11-12-1939	Soc. An. Egidio Galbani, a Melzo.	Marchio di fabbrica per latticini.	61914	25- 7-1940
23- 2-1940	Soc. An. Egidio Galbani, a Melzo.	Marchio di fabbrica per formaggi.	61915	25- 7-1940
23- 2-1940	Soc. An. Egidio Galbani, a Melzo.	Marchio di fabbrica per formaggi.	61916	25- 7-1940
12- 3-1940	Soc. An. Egidio Galbani, a Melzo.	Marchio di fabbrica per burro, formaggi, creme e latticini.	61917	25- 7-1940
12- 3-1940	Soc. An. Egidio Galbani, a Melzo.	Marchio di fabbrica per burro, formaggi, creme e latticini.	61918	25- 7-1940
12- 3-1940	Soc. An. Egidio Galbani, a Melzo.	Marchio di fabbrica per burro, formaggi, creme e latticini.	61919	25- 7-1940
12- 3-1940	Soc. An. Egidio Galbani, a Melzo.	Marchio di fabbrica per burro, formaggi, creme e latticini.	61920	25- 7-1940
12- 3-1940	Soc. An. Egidio Galbani, a Melzo.	Marchio di fabbrica per burro, formaggi, creme e latticini.	61921	25- 7-1940
12- 3-1940	Soc. An. Egidio Galbani a Melzo.	Marchio di fabbrica per burro, formaggi, creme e latticini.	61922	25- 7-1940
12- 3-1940	Soc. An. Egidio Galbani, a Melzo	Marchio di fabbrica per burro, formaggi, creme e latticini.	61923	25- 7-1940
12- 3-1940	Soc. An. Egidio Galbani, a Melzo.	Marchio di fabbrica per burro, formaggi, creme e latticini.	61924	25- 7-1940
23- 2-1940	Soc. An. Egidio Galbani, a Melzo.	Marchio di fabbrica per formaggi.	61927	25- 7-1940
23- 2-1940	Soc. An. Egidio Galbani, a Melzo.	Marchio di fabbrica per formaggi.	61928	25- 7-1940
30-12-1939	Soc. An. Egidio Galbani, a Melzo.	Marchio di fabbrica per formaggio.	61929	25- 7-1940
30-12-1939	Soc. An. Egidio Galbani, a Melzo.	Marchio di fabbrica per formaggio, creme e latticini.	61930	25- 7-1940
18-12-1939	Soc. An. Egidio Galbani, a Melzo.	Marchio di fabbrica per formaggi, creme e latticini.	61931	25- 7-1940
18-12-1939	Soc. An. Egidio Galbani, a Melzo.	Marchio di fabbrica per uno speciale tipo di formaggio.	61932	25- 7-1940
18-12-1939	Soc. An. Egidio Galbani, a Melzo.	Marchio di fabbrica per formaggi e latticini.	61933	25- 7-1940
18-12-1939	Soc. An. Egidio Galbani, a Melzo.	Marchio di fabbrica per formaggio.	61934	25- 7-1940
11-12-1939	Soc. An. Egidio Galbani, a Melzo.	Marchio di fabbrica per formaggio, creme e latticini in genere.	61936	25- 7-1940
31- 1-1940	Peter Bergweiler, a Milano.	Marchio di fabbrica per biscotti, lagacci, cantucci, prodotti di pasticceria, dietetici e per l'alimentazione.	61943	29- 7-1940
11-12-1939	Soc. An. Egidio Galbani, a Melzo.	Marchio di fabbrica per formaggi, creme e latticini in generale.	61935	25- 7-1940
15- 4-1940	Soc. An. Carlo Castelli & Figli, a Gemonio (Varese).	Marchio di fabbrica per formaggi.	61952	29- 7-1940
1- 3-1940	Ditta A. Rousseau & F., a Ponte a Elsa (Firenze).	Marchio di fabbrica per un surrogato del caffè.	61950	29- 7-1940
11-11-1939	Tito Abbo & Co., a Maracaibo (Venezuela).	Marchio di commercio per olio d'oliva.	61958	29- 7-1940
20-11-1939	Società Anonima Mannini, Volpi & C., a Fucecchio (Firenze).	Marchio di fabbrica per un estratto ovverosia surrogato di caffè.	61963	29- 7-1940
1- 2-1940	Società Anonima « S. I. R. C. A. » Società Industrie Riunite Confetti ed Affini, a Torino.	Marchio di fabbrica per caramelle.	61968	29- 7-1940

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
29- 2-1940	Caseifici Giovanni Invernizzi, a Melzo (Milano).	Marchio di fabbrica per formaggio.	61972	29- 7-1940
22- 1-1940	Ditta Pietro Ferrando, a Aosta.	Marchio di fabbrica per formaggio.	61973	29- 7-1940
27- 2-1940	Franck, Industria Nazionale dei Succedanei al Caffè, Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per un surrogato di caffè.	61985	29- 7-1940
27- 2-1940	Franck Industria Nazionale dei Succedanei al Caffè, Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per un surrogato di caffè.	61986	29- 7-1940
27- 2-1940	Franck, Industria Nazionale dei Succedanei al caffè, Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per un surrogato di caffè.	61987	29- 7-1940
27- 2-1940	Franck, Industria Nazionale dei Succedanei al caffè, Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per un surrogato di caffè.	61988	29- 7-1940
27- 2-1940	Franck, Industria Nazionale dei Succedanei al caffè, Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per un surrogato di caffè.	61989	29- 7-1940
27- 2-1940	Franck, Industria Nazionale dei Succedanei al caffè, Società Anonima, Milano.	Marchio di fabbrica per un surrogato di caffè.	61990	29- 7-1940
27- 2-1940	Franck, Industria Nazionale dei Succedanei al caffè, Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per surrogato di caffè.	61991	29- 7-1940
27- 2-1940	Franck, Industria Nazionale dei Succedanei al caffè, Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per surrogato di caffè.	61992	29- 7-1940
30- 4-1940	Soc. An. Caffè Hag, a Milano.	Marchio di fabbrica per cacao, cioccolata, caffè, caffè senza caffeina, caffè decaffeinizzato, caffè attenuato in caffeina, thè, surrogati e composti di tutti questi prodotti dietetici e zuccherini.	62014	29- 7-1940
30- 4-1940	Soc. An. Caffè Hag, a Milano.	Marchio di fabbrica per caffè, caffè decaffeinizzato, caffè senza caffeina, tè, matè e loro derivati e surrogati, tè decaffeinizzato, cacao e cioccolata, nonchè derivati e surrogati di tutti questi prodotti.	62015	29- 7-1940
6- 5-1940	Soc. An. Van den Bergh, a Milano.	Marchio di fabbrica per olio d'oliva solidificato e mulsionato e grassi alimentari in genere.	62018	29- 7-1940
30- 4-1940	Soc. An. Guido Cademartori, a Introbio (Como).	Marchio di fabbrica per formaggio.	62028	29- 7-1940
12- 4-1940	Ditta Landy Freres, a Bologna.	Marchio di fabbrica per aperitivo.	62037	29- 7-1940
11- 4-1940	Soc. Agricola Industriale Casearia Sottoprodotti P. Rozzamari & C., a Lodi.	Marchio di fabbrica per burro, formaggio, caseina, sottoprodotti del latte in genere, estratti per brodo, vegetali, di carne o misti concimi.	62047	29- 7-1940
11- 4-1940	Soc. Agricola Industriale Casearia sottoprodotti P. Rozzamari & C., a Lodi.	Marchio di fabbrica per formaggio.	62049	29- 7-1940
13- 4-1940	Soc. An. Faba, a Milano.	Marchio di fabbrica per salami, pesce, galantine, tonnati, carne e pesce in scatola, estratti di carne e pesce e prodotti similari.	62055	29- 7-1940
15- 4-1940	Soc. An. Carlo Castelli & Figli, a Gemonio (Varese).	Marchio di fabbrica per formaggi.	62059	29- 7-1940
15- 4-1940	Soc. An. Carlo Castelli & Figli, a Gemonio (Varese).	Marchio di fabbrica per formaggi.	62061	29- 7-1940

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		CLASSE III. — Acque minerali, vini, liquori e bevande diverse (*Vedi anche classe II, marchio n.* 61843).		
17-10-1939	Impresa Garbarino & Sciaccaluga, Società in nome collettivo, a Genova	Marchio di fabbrica per acque radioattive oligominerali.	61857	15- 7-1940
1- 4-1940	Ditta Antonio Agosta, a Trecate (Novara).	Marchio di fabbrica per bibita gasata.	61836	15- 7-1940
15- 4-1940	Soc. An. Americano Marenco, a S. Rocco Castagnaretta (Cuneo).	Marchio di fabbrica per aperitivi, amari tonici ed altre bevande alcooliche; bevande non alcooliche.	61904	25- 7-1940
17- 6-1940	Ditta Carpené Malvolti, a Conegliano (Treviso).	Marchio di fabbrica per vini e liquori.	61943	29- 7-1940
2- 4-1940	Sorgente Panna Società Anonima, a Firenze.	Marchio di fabbrica per una bibita all'arancio ed acqua della sorgente Panna.	62008	29- 7-1940
4- 5-1940	Ditta Steffenini Francesco fu Angelo, a Milano.	Marchio di fabbrica per vino moscato.	62026	29- 7-1940
18- 4-194	Filippo Profeta, a Palermo.	Marchio di fabbrica per tipi di vino da pasto	62035	29- 7-1935
18- 4-1940	Filippo Profeta, a Palermo.	Marchio di fabbrica per tipo di vino rosso da pasto	62040	29- 7-1940
18- 4-1940	Filippo Profeta, a Palermo.	Marchio di fabbrica per tipo di vino bianco da pasto.	62041	29- 7-1940
18- 4-1940	Filippo Profeta, a Palermo.	Marchio di fabbrica per vino rosso da pasto.	62042	29- 7-1940
18- 4-1940	Filippo Profeta, a Palermo.	Marchio di fabbrica per tipo di vino bianco da pasto.	61043	29- 7-1940
18- 4-1940	Filippo Profeta, a Palermo.	Marchio di fabbrica per tipo di vino bianco da pesce.	62044	29- 7-1940
18- 4-1940	Filippo Profeta, a Palermo.	Marchio di fabbrica per vino bianco da pasto.	62045	29- 7-1940
		CLASSE IV. — Olii e grassi non commestibili, saponi e profumerie.		
29-11-1939	Ditta A. U. R. E. A. - Dott. Bernardo Ascheri & C., a Imperia.	Marchio di fabbrica per oli lubrificanti.	61863	15- 7-1940
9- 4-1940	Ditta « Siade », a Milano.	Marchio di fabbrica per estratti odorosi, lozioni, colonie, ciprie, brillantine liquide e solide, creme, matite per labbra e per occhi, belletto, saponi, e tutti i prodotti di profumeria in genere, nessuno escluso.	61871	15- 7-1940
9- 4-1940	Ditta « Siade », a Milano.	Marchio di fabbrica per estratti odorosi, lozioni, colonie, ciprie, brillantine liquide e solide, creme, matite per labbra e per occhi, belletti, saponi e tutti i prodotti di profumeria in genere, nessuno escluso.	61872	15- 7-1940
9- 4-1940	Ditta « Siade », a Milano.	Marchio di fabbrica per estratti odorosi, lozioni, colonie, ciprie, brillantine liquide e solide, creme, matite per labbra e per occhi, belletti, saponi, e tutti i prodotti di profumeria in genere, nessuno escluso.	61873	15- 7-1940
2- 2-1940	Soc. An. Fratelli Lever, a Milano.	Marchio di fabbrica per saponi per bucato, liscive ed assimilati, saponi in polvere ed in fiocchi, saponi da tingere ed altri preparati specialmente per bucato.	61890	25- 7-1940
10- 4-1940	Marcello Germani, a Milano.	Marchio di fabbrica per calze, saponi, detersivi, creme e prodotti chimici in genere per il lavaggio ed il fissaggio della maglia.	61912	25- 7-1940

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
27- 4-1939	Istituto Biologico Prof. Desderi & C., a Torino.	Marchio di fabbrica per acqua di colonia, profumi, ciprie e saponi.	61941	29- 7-1940
7- 5-1940	Giovanni Marazza, a Milano.	Marchio di fabbrica per olii industriali e specialmente olii per gassometri.	62021	29- 7-1940
1- 5-1940	Giovanni Soffientini, a Milano.	Marchio di fabbrica per sapone speciale per la cura e l'igiene della pelle.	62024	29- 7-1940
6- 5-1940	Ditta «I. S. E. A.» Francesco Marino, a Palermo.	Marchio di fabbrica per profumi e articoli per toletta.	62031	29- 7-1940
13- 4-1940	Enzo Giunio, a Genova.	Marchio di fabbrica per lubrificante per colli di cilindri da laminatoi a caldo.	62038	29- 7-1940
15- 4-1940	Giovanni Soffientini, a Milano.	Marchio di fabbrica per acqua di colonia a forte gradazione alcoolica.	62056	29- 7-1940
16- 4-1940	Lidia Boriosi in Zamorani, a Milano.	Marchio di fabbrica per cosmetici in genere, profumeria e prodotti affini.	62064	29- 7-1940
16- 4-1940	Lidia Boriosi in Zamorani, a Milano.	Marchio di fabbrica per un preparato contro le rughe, cosmetici in genere, profumeria ed affini.	62065	29- 7-1940
16- 4-1940	Lidia Boriosi in Zamorani, a Milano.	Marchio di fabbrica per una crema per le parti grasse del corpo, cosmetici in genere, profumeria e prodotti affini.	62066	29- 7-1940
16- 4-1940	Lidia Boriosi in Zamorani, a Milano.	Marchio di fabbrica per una crema per il seno, cosmetici in genere, profumeria e prodotti affini.	62068	29- 7-1940
16- 4-1940	Lidia Boriosi in Zamorani, a Milano.	Marchio di fabbrica per un preparato per eliminare i peli superflui, cosmetici in genere, profumeria e prodotti affini.	62069	29- 7-1940
17- 4-1940	Paola Ferrari, a Milano.	Marchio di fabbrica per crema per la pelle, specialmente del viso, olio solare vitaminico, latte di bellezza, astringenti e cipria.	62070	29- 7-1940
		CLASSE V. — Metalli lavorati; utensili; macchine in genere, organi e parti di macchine, non compresi in altre classi.		
12- 3-1940	Silvio Martinelli, a Bologna.	Marchio di fabbrica per macchine agricole.	61838	15- 7-1940
26- 2-1940	Soc. An. It. A. C. C. A. (addizionatrici, calcolatrici, contabili, affini). a Milano.	Marchio di fabbrica per pezzi di ricambio per macchine addizionatrici, calcolatrici e contabili, nonchè le macchine stesse.	61860	15- 7-1940
4-12-1939	Angelo Malaterra, a Torino.	Marchio di fabbrica per macchine per rimagliare loro pezzi di ricambio e loro accessori.	61867	15- 7-1940
5- 4-1940	Carlo Reggi, a Milano.	Marchio di fabbrica per arredamenti in metallo.	61878	15- 7-1940
5- 4-1940	Ditta Fredrich Herkeurath, a Solingen Merscheid (Germania).	Marchio di fabbrica per lame per rasoi e apparecchi per radere.	61884	25- 7-1940
14- 2-1940	Maria Lavatelli Soro, a Roma.	Marchio di fabbrica per sterilizzatori a vapore, apparecchi di lavaggio, apparecchi per vaporizzare, accessori e parti relative.	61888	25- 7-1940
28- 3-1940	Emma Luigia Pellizzari in Chesi, a Milano.	Marchio di fabbrica per trincetti, tosatrici, scatole per rasoi in genere, pennelli per barba e spazzolini per denti; forbici, posaterie, coltellerie in genere, rasoi di sicurezza e lame relative, rasoi a mano libera.	61898	25- 7-1940

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
28- 3-1940	Emma Luigia Pellizzari in Chesi, a Milano.	Marchio di fabbrica per trincetti, tosatrici, scatole per rasoi in genere, pennelli per barba e spazzolini per denti, forbici, trincetti per calzolaio, posaterie, coltellerie in genere, rasoi di sicurezza e lame relative, rasoi a mano libera.	61925	25- 7-1940
28- 3-1940	Emma Luigia Pellizzari in Chesi, a Milano.	Marchio di fabbrica per trincetti, tosatrici, scatole per rasoi in genere, pennelli per barba e spazzolini per denti, forbici, posaterie, coltellerie in genere, rasoi di sicurezza e lame relative, rasoi a mano libera.	61939	25- 7-1940
27-11-1939	Giovanni Gorgerino, a Torino.	Marchio di fabbrica per torni, trapani, limatrici, fresatrici, rettificatrici e macchine utensili in genere e loro parti ed accessori.	61964	29- 7-1940
1- 3-1940	Ditta Giuseppe Bosisio dei F.lli Riccardo, Ambrogio & Ettore Bosisio di Giuseppe, a Milano.	Marchio di fabbrica per leghe metalliche.	61977	29- 7-1940
1- 3-1940	Ditta Giuseppe Bosisio dei F.lli Riccardo, Ambrogio e Ettore Bosisio di Giuseppe, a Milano.	Marchio di fabbrica per leghe metalliche.	61976	29- 7-1940
1- 3-1940	Ditta Giuseppe Bosisio dei F. lli Riccardo, Ambrogio & Ettore Bosisio di Giuseppe, a Milano.	Marchio di fabbrica per leghe metalliche.	61970	29- 7-1940
1- 3-1940	Ditta Giuseppe Bosisio dei F.lli Riccardo, Ambrogio & Ettore Bosisio, a Milano.	Marchio di fabbrica per leghe metalliche.	61978	29- 7-1940
13- 5-1940	Pietro Fratini, a Arezzo.	Marchio di fabbrica per gassogeni di qualsiasi tipo ed accessori relativi.	62025	29- 7-1940
11- 4-1940	Società Rendimotore, a Milano.	Marchio di fabbrica per autoveicoli e motori di qualsiasi tipo.	62048	29- 7-1940
15- 4-1940	Lobbia Zani, a Milano.	Marchio di fabbrica per ferramenta e serramenti.	62057	29- 7-1940
15- 4-1940	Enrico Vettor, a Milano.	Marchio di fabbrica per macchine utensili, loro parti ed accessori.	62058	29- 7-1940
8- 5-1940	Massey-Harris Co. m. b. H., a Berlin-Charlottenburg (Germania).	Marchio di fabbrica per macchine ed attrezzi agricoli di ogni specie, e loro parti.	62067	29- 7-1940
14- 2-1940	Ditta R. E. M., di Rossetti Enrico, a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi elettrordomestici e domestici.	61837	15- 7-1940
		CLASSE VI. — **Orologeria, apparecchi di elettricità, di fisica, strumenti di misura, strumenti musicali, macchine da cucire, da maglieria ecc., macchine da scrivere ed apparecchi fotografici.**		
30-11-1939	Società Anonima Commerciale Industriale Emiliana, a Bologna.	Marchio di commercio per prodotti radio elettromeccanici in genere.	61866	15- 7-1940
9- 4-1940	S. I. A. R. E. Società Italiana Apparecchi Radioelettrici a Piacenza,	Marchio di fabbrica per apparecchi radio riceventi e loro parti.	61868	15- 7-1940
25-11-1939	Zenobi Cappelli, a Firenze.	Marchio di fabbrica per apparecchi elettro medicali, parti di detti apparecchi, accessori per gli stessi.	61957	29- 7-1940
20-12-1939	Giacomo De Fiorido, a Milano.	Marchio di fabbrica per macchine da cucire.	61969	29- 7-1940

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		CLASSE VIII. — **Materiali da costruzione; veterie e ceramiche.**		
24- 1-1940	Cromocementi Soc. An., a Milano.	Marchio di fabbrica per lastre e manufatti di cemento per rivestimenti, coperture e pavimentazioni.	61865	15- 7-1940
1- 9-1939	Società Anonima Materiali Refrattari, a Milano.	Marchio di fabbrica per materiali refrattari.	61953	29- 7-1940
31-10-1939	Mario Ricciardi, a Torino.	Marchio di fabbrica per sedili per gabinetto ed articoli igienico-sanitari, idraulici, ceramiche e maioliche.	61959	29- 7-1940
5- 3-1940	Pietro Michelotti a S. Germano (Alessandria.	Marchio di fabbrica per telai, stipiti per serramenti, in conglomerato cementizio armato, per magazzini, aviorimesse, scuole, ricoveri, lucernari ed altre costruzioni analoghe.	61979	29- 7-1940
11- 5-1940	Umberto Signorini, a Roma.	Marchio di fabbrica per rivestimenti a granulazione vitrea rifrangente.	62022	29- 7-1940
13- 4-1940	Enzo Giunio, a Genova.	Marchio di fabbrica per emulsione bituminosa impermeabile.	62039	29- 7-1940
11- 4-1940	Luigi Magistretti, a Milano.	Marchio di fabbrica per strutture in cemento, loro parti ed elementi costitutivi.	62046	29- 7-1940
		CLASSE IX. — **Combustibili e materiali ed articoli diversi per riscaldamento ed illuminazione.**		
30- 1-1940	Vetro Coke Società Anonima, a Venezia Porto Marghera.	Marchio di fabbrica per compresse ignifere.	61846	15- 7-1940
16- 6-1939	Ernesto Gioacchino Isenburg, a Genova.	Marchio di fabbrica per apparecchi di illuminazione speciale per la protezione anti aerea e normale.	61848	15- 7-1940
27- 3-1940	Mira Lanza S. A., a Genova.	Marchio di fabbrica per candele da Chiesa.	61893	25- 7-1940
27- 3-1940	Mira Lanza S. A., a Genova.	Marchio di fabbrica per candele da Chiesa.	61894	25- 7-1940
27- 3-1940	Mira Lanza S. A., a Genova.	Marchio di fabbrica per candele da Chiesa.	61895	25- 7-1940
27- 3-1940	Mira Lanza S. A., a Genova.	Marchio di fabbrica per candele da Chiesa.	61896	25- 7-1940
10- 2-1940	Mira Lanza S. A., a Genova.	Marchio di fabbrica per candele.	61902	25- 7-1940
27- 3-1940	Mira Lanza S. A., a Genova.	Marchio di fabbrica per candele da Chiesa.	61937	25- 7-1940
27- 3-1940	Mira Lanza S. A.. a Genova.	Marchio di fabbrica per candele da Chiesa.	61938	25- 7-1940
5- 4-1940	Soc. An. Superpila, a Firenze.	Marchio di fabbrica per pile a depolarizzazione ad aria.	61980	29- 7-1949
18- 3-1940	Società Anonima Marcenaro & Pedemonte, a Genova.	Marchio di fabbrica per caschi asciugatori e loro parti di ricambio.	61998	29- 7-1940
		CLASSE X. — **Materiali diversi di uso domestico, non compresi in altre classi, oggetti per sport e giocattoli.** *(Vedi anche classe VI, marchio 61837, classe VIII, marchio 61959).*		
30- 3-1940	Francesco Sarti, a Bologna.	Marchio di fabbrica per mobili e loro parti.	61906	25- 7-1940
4- 8-1939	Pietro Favaro, a Firenze.	Marchio di fabbrica per una crema per scarpe.	61944	29- 7-1940

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
28-11-1939	Soc. An. Fabbriche Italiane Sedie Curvate, Sautto & Liberale, a Napoli	Marchio di fabbrica per sedie in legno curvato o in legno segato, dondole, culle, colonne portavasi, seggiolini, sgabelli, sedie a sdraio, mensole, attaccapanni, cappottiere, portabiti a colonna, tavoli, mobili e parti di mobili in legno curvato o di lavorazione d'ebanisteria.	61962	29- 7-1940
22- 2-1940	Ditta Monti & C., a Valparaiso (Cile).	Marchio di commercio per lame per rasoi di sicurezza.	61981	29- 7-1940
22- 2-1940	Ditta Monti & C., a Valparaiso (Cile).	Marchio di commercio per lame per rasoi di sicurezza.	61982	29- 7-1940
13- 3-1940	Luigi Ghedin, a Zero Bramo Treviso)).	Marchio di fabbrica per copri sedili per gabinetto, boccie da gioco, lettere per insegne pubblicitarie.	61999	29- 7-1940
11- 4-1940	Maria Bavassano, a Bologna.	Marchio di commercio per bambola.	62036	29- 7-1940
		CLASSE XI. — **Spazzole, pennelli, lavori in paglia, in crine.**		
		(Vedi classe V, marchi nn. 61898, 61925 e 61939).		
		CLASSE XII. — **Carrozzeria e trasporti in genere; selleria e valigeria.**		
		(Vedi anche classe V, marchio n. 62048).		
14-12-1939	Pilade Garella & Flavio Garella a Torino	Marchio di fabbrica per gasogeni, loro parti ed accessori.	61864	15- 7-1940
3- 4-1940	Janelli Mario, a Milano.	Marchio di fabbrica per biciclette.	61886	25- 7-1940
21-10-1939	S. A. T. A. M. V. Società Articoli Tecnici Auto-Moto-Velo di G. & P. Fossati & M. Maurelli, a Milano.	Marchio di fabbrica per guarnizioni d'attrito per freni e frizioni.	61956	29- 7-1940
3- 5-1940	Vittorio Palandri, a Pistoia.	Marchio di fabbrica per boccole per mozzi da carri.	62029	29 7-1940
		CLASSE XIII. — **Filati, tessuti, pizzi e ricami.**		
'2- 4-1940	Cotonificio Triestino Soc. An., a Gorizia	Marchio di fabbrica per filati e tessuti di cotone in genere siano essi lisci che operati.	61834	15- 7-1940
21-11-1939	Società Anonima Manifatture Toscane Riunite, a Milano.	Marchio di fabbrica per tele, cabote, madapolame, rasi, pelle ovo.	61859	15- 7-1940
27- 7-1939	Cotonificio Carminati S. A., a Gallarate.	Marchio di fabbrica per uno speciale tipo di tela.	61861	15- 7-1940
22- 4-1940	S. A. Cucirini Cantoni Coats, a Milano.	Marchio di fabbrica per filati e ritorti di ogni genere e natura comunque preparati e confezionati.	61897	25- 7-1940
22- 4-1940	S. A. Cucirini Cantoni Coats, a Milano.	Marchio di fabbrica per filati e ritorti di ogni genere e natura, comunque preparati e confezionati.	61899	25- 7-1940
22- 4-1940	S. A. Cucirini Cantoni Coats, a Milano.	Marchio di fabbrica per filati e ritorti di ogni genere e natura, comunque preparati e confezionati.	61900	25- 7-1940

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
22- 4-1940	S. A. Cucirini Cantoni Coats, a Milano.	Marchio di fabbrica per filati e ritorti di ogni genere e natura, comunque preparati e confezionati.	61926	25- 7-1940
25- 1-1940	Fratelli Querci Succ. a Cosimo e Figlio Villoresi, a Prato.	Marchio di fabbrica per manufatti di cotone.	61942	29- 7-1940
27- 7-1939	Cotonificio Carminati S. A., a Gallarate.	Marchio di fabbrica per uno speciale tipo di tela (nota sotto il nome di Cabot).	61947	29 7-1940
7- 3-1940	Trabaldo Giovanni Paletta, a Ponzone (Vercelli).	Marchio di fabbrica per tessuti di puro raion e tessuti misti lana e raion.	61954	29- 7-1940
22- 1-1940	Giovanni Parigi, a Chieri.	Marchio di fabbrica per tessuti di lana e di lana e misti resi antipiega.	61974	29- 7-1940
16- 3-1940	Ita viscosa S. A., a Torino.	Marchio di fabbrica per materie tessili artificiali, naturali o miste in forma di fiocco, fili e/o filati, tessuti, maglieria e confezioni di fibre tessili artificiali, naturali o miste.	62001	29- 7-1940
18- 3-1940	Manifattura di Torre Balfredo S. A, a Torre Balfredo (Ivrea).	Marchio di fabbrica per tessuti, tessuti di pelo di cammello, telerie, tessuti di canapa.	62003	29- 7-1940
22- 4-1940	Ditta Cucirini Milanesi, a Milano.	Marchio di fabbrica per filati per cucire, di qualsiasi specie, comunque preparati e confezionati.	62010	29- 7-1940
22- 4-1940	Ditta Cucirini Milanesi, a Milano.	Marchio di fabbrica per filati per cucire, di qualsiasi specie, comunque preparati e confezionati.	62011	29- 7-1940
22- 4-1940	Ditta Cucirini Milanesi, a Milano.	Marchio di fabbrica per filati per cucire, di qualsiasi specie, comunque preparati e confezionati.	62012	29- 7-1940
22- 4-1940	Ditta Cucirini Milanesi, a Milano.	Marchio di fabbrica per filati per cucire, di qualsiasi specie, comunque preparati e confezionati.	62013	29- 7-1940
22- 4-1940	S. A. Cucirini Cantoni Coats, a Milano.	Marchio di fabbrica per filati e ritorti di ogni genere e natuga, comunque preparati e confezionati.	62032	29- 7-1940
22- 4-1940	S. A. Cucirini Cantoni Coats, a Milano.	Marchio di fabbrica per filati e ritorti di ogni genere e natura comunque preparati e confezionati.	62033	29- 7-1940
29- 4-1940	S. A. Cucirini Cantoni Coats, a Milano.	Marchio di fabbrica per filati e ritorti di ogni genere e natura comunque preparati e confezionati.	62034	29- 7-1940
12- 4-1940	Manifattura Lane Gaetano Marzotto & Figli S. A., a Valdagno (Vicenza).	Marchio di fabbrica per un filato misto con fibre autarchiche.	62051	29- 7-1940
13- 4-1940	Maglificio Italiano Novità «Min» S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti e maglierie in genere.	62053	29- 7-1940
		CLASSE XIV. — Articoli di vestiario e oggetti vari d'uso o d'ornamento personale, non compresi in altre classi.		
		(Vedi anche classe IV. marchio n. 61912; classe XIII marchio n. 62001).		
13- 4-1940	Maglificio Italiano Novità, «Min», S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuto a maglia indemagliabile per confezione di camicie da uomo e biancheria in genere.	62054	29- 7-1940
3- 4-1940	Manifattura «LUI» Cravatte Bino Borla, a Torino.	Marchio di fabbrica per cravatte, sciarpe, fazzoletti da collo, fazzoletti da naso, articoli ed accessori per l'abbigliamento.	61835	15- 7-1940

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
2- 4-1940	Ercole De Bernardi, a Milano.	Marchio di fabbrica per calze da donna e da uomo, guanti.	61842	15- 7-1940
28- 3-1940	Domenico Scappino, a Torino.	Marchio di fabbrica per cravatte, sciarpe, fazzoletti da collo, e fazzoletti da naso, bretelle, cinture, articoli ed accessori per l'abbigliamento maschile e femminile.	61849	15- 7-1940
5- 4-1940	Ditta Celli Pasquale, a Milano.	Marchio di fabbrica per articoli di maglieria in genere.	61880	15- 7-1940
21- 3-1940	Manifattura Milanese Calze, a Milano.	Marchio di fabbrica per calze per signora ed in particolare calze in seta pura.	61885	25- 7-1940
16- 2-1940	Teresita Pasini in Mascia, a Milano	Marchio di fabbrica per indumenti per neonati' oggetti di vestiario.	61887	25- 7-1940
15- 4-1940	Fabbriche Riunite Industria Gomma Torino « Walter Martiny » Industria Gomma-Spiga-Sabit-Life, a Torino.	Marchio di fabbrica per calzature in genere, calzature cucite in gomma e tela, calzature vulcanizzate in gomma e tela, sovrascarpe, stivali, scarpe da neve, stivaloni, pantofole, calzature da bagno, sandali, calzature per chirurghi.	61903	25- 7-1940
10- 4-1940	Egiziano Carloni, a Stradella (Milano).	Marchio di fabbrica per calze.	61909	25- 7-1940
10- 4-1940	Calzificio Re De Paolini Mario, Parabiago (Milano).	Marchio di fabbrica per calze.	61910	25- 7-1940
28- 3-1940	Enrico Campodonico, a Milano.	Marchio di fabbrica per oggetti di bigiotteria in oro e argento.	61940	25- 7-1940
10- 5-1939	Gaetana Faraci ved. Riccobene, a Riesi (Caltanissetta).	Marchio di fabbrica per ferretti per arricciare capelli.	61945	29- 7-1940
25-11-1939	S. A. I. A. S. Soc. An. Industria Abbigliamento in Serie, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti dell'industria dell'abbigliamento.	61946	29- 7-1940
6- 9-1939	Hisco S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per articoli di maglieria per donna, uomo e bambini.	61949	29- 7-1940
6- 9-1939	Hisco S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per articoli di maglieria in genere per donna, per uomo e per bambini.	61951	29- 7-1940
3- 8-1939	Manifatture Cotoniere Meridionali S. A., a Napoli.	Marchio di fabbrica per mussola per camicie, e tutti i tessuti in genere.	61955	29- 7-1940
18-12-1939	Soc. An. Carlo De Micheli di E., a Milano.	Marchio di fabbrica per camiceria e maglieria da uomo e da donna.	61960	29- 7-1940
4-12-1939	Nicola Dommarco, a Ortona a Mare.	Marchio di fabbrica per berretti per militari, civili e berretti in genere.	61966	29- 7-1940
13- 3-1940	Ditta Celestina Belligoli, a Verona.	Marchio di fabbrica per calzature.	61995	29- 7-1940
28- 3-1940	Domenico Scappino, a Torino.	Marchio di fabbrica per cravatte, sciarpe, fazzoletti da collo e fazzoletti da naso, bretelle, cinture, articoli ed accessori per l'abbigliamento maschile e femminile.	62002	29- 7-1940
16- 4-1940	Ditta Mirabelli Primo & C. a Vigevano (Pavia).	Marchio di fabbrica per calzature ed in particolare calzature per signora e bambini.	62016	29- 7-1940
11- 4-1940	Ditta A. Moroni-Rilevataria Deposito Prodotti Pirelli, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti di gomma in genere.	61911	25- 7-1940
		CLASSE XVII. — **Carte, cartoni (compresa carta per tappezzeria) e oggetti di cancelleria.**		
6- 5-1940	Soc. Italiana Prodotti Nano, a Pontelambro (Como).	Marchio di fabbrica per carta carbone per dattilografia e articoli affini.	62019	29- 7-1940

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		Classe XVIII. — Prodotti farmaceutici, apparecchi d'igiene e di terapia.		
28-12-1939	Industria Farmaceutica Italiana Roma I. F. I. R. di Romolo Ceccarelli, a Roma.	Marchio di fabbrica per una specialità farmaceutica.	61858	15- 7-1940
16- 5-1940	Soc. An. Felice Bisleri & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per un'acqua purgativa minerale.	61869	15- 7-1930
9- 4-1910	Carlo Erba S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per un preparato farmaceutico per la terapia delle infezioni da pneumococco-streptococco-stafilococco.	61874	15- 7-1940
5-14-1940	Lepetit S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per un preparato chimico farmaceutico.	61876	15- 7-1940
5- 4-1940	Lepetit S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per un preparato chimico farmaceutico.	61877	15- 7-1945
4- 4-1940	Soc. Moglia & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi sanitari in genere e impianti pubblici sanitari idraulici termici e per carburanti.	61881	15- 7-1940
3- 4-1940	Istituto Biochimico Italiano, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici.	61882	25- 7-1940
2- 2-1940	Lepetit S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per un preparato chimico farmaceutico.	61883	25- 7-1940
20- 9-1940	S. A. Consorzio Neoterapico Nazionale, Roma.	Marchio di fabbrica per specialità farmaceutiche.	61891	25- 7-1940
20- 4-1940	Soc. An. Consorzio Neoterapico Nazionale, Roma.	Marchio di fabbrica per specialità farmaceutiche.	61892	25- 7-1940
15- 4-1940	Fabbriche Riunite Industria Gomma Torino « Walter Martin » Industria Gomma-Spiga-Sabit-Life, a Torino.	Marchio di fabbrica per speciali supporti per arco del piede e calzature munite di tali supporti.	61907	25- 7-1940
28-11-1939	Farmacia Morganti, a Terni.	Marchio di fabbrica per un prodotto farmaceutico.	61965	29- 7-1940
8- 1-1940	S. A. Laboratorio Biofarmacoterapico, Perugia.	Marchio di fabbrica per preparati per uso dentistico.	61971	29- 7-1940
16- 3-1940	S. A. Istituto Terapeutico Romano, a Roma.	Marchio di fabbrica per ormone corticale sintetico (acetato di dessosicorticosterone).	61993	29- 7-1940
16- 3-1940	S. A. Istituto Terapeutico Romano, a Roma.	Marchio di fabbrica per ormone luteinico sintetico (progesterone).	61994	29- 3-1940
16- 3-1940	S. A. Istituto Terapeutico Romano, a Roma.	Marchio di fabbrica per ormone estrogeno (dietildiossistilbene).	61996	29- 7-1940
20- 3-1940	Ditta Farmaceutica « Lachifa » Laboratori Chimici Farmaceutici per Prodotti Farmaceutici Galenici, a Roma.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici galenici.	61997	29- 7-1940
18- 3-1940	Angelo Torro, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti chimici e farmaceutici.	62000	29- 7-1940
9- 3-1940	Reale Laboratorio Zarri del Dr. Pietro Vanzini, a Bologna.	Marchio di fabbrica per una specialità medicinale.	62004	29- 7-1940
9- 3-1940	Reale Laboratorio Zarri del Dr. Pietro Vanzini, a Bologna.	Marchio di fabbrica per una specialità medicinale.	62005	29- 7-1940
9- 3-1940	Reale Laboratorio Zarri del Dr. Pietro Vanzini, a Bologna.	Marchio di fabbrica per una specialità medicinale.	62006	29- 7-1940
9- 3-1940	Reale Laboratorio Zarri del Dr. Pietro Vanzini, a Bologna.	Marchio di fabbrica per una specialità medicinale.	62007	29- 7-1940

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
7- 5-1940	Lepetit S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per preparato chimico farmaceutico.	62020	29- 7-1940
16- 3-1940	S. A. Istituto Terapeutico Romano a Roma.	Marchio di fabbrica per Vitamina A e D sciolte in acqua.	62030	29- 7-1940
		CLASSE XIX. — **Coloranti e vernici**		
9- 4-1940	Stabilimenti di San Giorgio Soc. An Torino.	Marchio di fabbrica per pitture, smalti e vernici in genere.	61844	15- 7-1940
9- 4-1940	Stabilimenti di San Giorgio Soc. An., a Torino.	Marchio di fabbrica per pitture, smalti e vernici in genere.	61850	15- 4-1940
9- 4-1940	Stabilimenti di San Giorgio Soc. An., a Torino.	Marchi di fabbrica per pitture, smalti e vernici in genere.	61851	15- 4-1940
9- 4-1940	Stabilimenti di San Giorgio Soc. An., a Torino.	Marchio di fabbrica per pitture, smalti e vernici in genere.	61852	15- 7-1940
9- 4-1940	Stabilimenti di San Giorgio Soc. An., a Torino.	Marchio di fabbrica per pitture, smalti e vernici in genere.	61853	15- 7-1940
9- 4-1940	Stabilimenti di San Giorgio Soc. An., a Torino.	Marchio di fabbrica per pitture, smalti e vernici in genere.	61854	15- 9-1940
22- 2-1940	Ditta Henkel & Cie. A. G., a Düsseldorf (Germania).	Marchio di fabbrica per una colla (in polvere) per mescolare alle pitture per pareti in genere.	61983	29- 7-1940
22- 2-1940	Ditta Henkel & Cie. A. G., a Düsseldorf (Germania).	Marchio di fabbrica per colla (in polvere) per applicare tappezzerie in pareti in genere.	61984	29- 7-1940
4- 4-1940	Camillo Galimberti, a Genova-Sampierdarena.	Marchio di fabbrica per mastice, vernici, pittura.	62009	29- 7-1940
3- 5-1940	Soc. Italiana Pirelli An., a Milano.	Marchio di fabbrica per cere per lucidare pavimenti e mobili in genere.	62017	29- 7-1940
16- 4-1940	Soc. An. Sandoz, a Milano.	Marchio di fabbrica per materie coloranti.	62071	29- 7-1940
		CLASSE XX. — **Prodotti chimici non compresi in altre classi.**		
		(Vedi anche classe II, marchio n. 62047; classe IV, marchi nn. 61890 e 61912; classe XVIII, marchio n. 62020).		
31- 1-1949	Mario Michele Rizzi, a Milano.	Marchio di fabbrica per sali per trattamenti termici degli acciai e precisamente sali per cementazione a bagno, sali per brunitura a bagno, sali per tempera a bagno, sali per rinvenimento a bagno, sali per ricottura a bagno, sali per coloritura a bagno, sali per damascatura a bagno e polveri per cementazione a cassetto.	61845	15- 7-1940
9- 4-1940	Ditta Maccarini Giuseppe & C., a Melzo.	Marchio di fabbrica per colla, colla per pelletteria; colle di glutine, destrina, amido, amidone.	61875	15- 7-1940
5- 4-1940	Soc. Chimica dell'Aniene, a Roma.	Marchio di fabbrica per prodotti chimici in genere e particolarmente soda caustica, cloro, idrogeno, prodotti sodici e derivati dal cloro.	61879	15- 7-1940
11- 5-1940	Angelo De Sanctis, a Alezio (Lecce).	Marchio di fabbrica per prodotti chimici per enologia.	62023	29- 7-1940

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
12- 4-1940	Soc. An. Unipectina, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto gelatinizzante a base di pectina pura ed atto per la preparazione di specialità dolciarie e farmaceutiche.	62090	29- 7-1940
12- 4-1940	Soc. An. Unipectina, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto gelatinizzante a base di pectina pura ed atto per la preparazione di specialità dolciarie e farmaceutiche.	62052	29- 7 1940
15- 4-1940	Ditta G. Lavelli, a Milano.	Marchio di fabbrica per un liquido specialmente adatto per il rapido caricamento e conservazione degli accumulatori.	62062	29- 7-1940
15- 4-1940	Ditta G. Lavelli, a Milano.	Marchio di fabbrica per liquido specialmente adatto per il rapido caricamento e conservazione degli accumulatori.	62063	29- 7-1940
		CLASSE XXI. — **Prodotti diversi non compresi in altre classi.** (*Vedi anche classe XX, marchio n. 61875*).		
1- 4-1940	Leopoldo Gazzaniga e Giuseppe Sina, a Verzate (Pavia).	Marchio di fabbrica per botti di cemento.	61856	15- 7-1940
5- 1-1940	Nuova Organizzazione Vendita Articoli Tecnici (N. O. V. A. T.), a Milano.	Marchio di fabbrica per articoli tecnici quali lastre, fogli, nastri, tappeti, guarnizioni, rondelle, profilati, tubi, tessuti, giunture confezionati in amianto, gomma, bachelite, mica, gelatine.	62060	29- 7-1940
		CLASSE XXII. — **Prodotti diversi compresi in più classi**		
2- 4-1940	S. A. Idros, a Bologna.	Marchio di fabbrica per acque gasate, liquori, acque minerali, acque di seltz, acque di soda, sciroppi o marmellate, conserve alimentari, succhi mosti e vini, aranciate, limonate, bibite in genere, gelati, creme, caramelle, confetti, fondenti, pastiglie e dolciumi in genere, profumi, colori, medicinali, essenze, aromi, nonchè concentrati, preparati e derivati di tutti i detti prodotti, sia liquidi che in polvere, che solidi, che gazosi.	61833	15- 7-1940
11- 3-1940	S. A. Industria Lavorazione Gomma Amianto «I. L. G. A.», a Milano.	Marchio di fabbrica per foglie e guarnizioni per tenuta olio. Guarnizioni speciali metalloplastiche autolubrificanti. Fascie elastiche per stantuffi e pistoni. Nastro amianto compresso Anelli per passo d'uomo di caldaie a vapore, gommati e grafitati. Baderna d'amianto gommato e grafitato. Anelli in amiantite extra. Treccia autolubrificante in amianto grassato e grafitato. Corda amianto floscia e trecciata. Corda cotone gommata. Amianto vulcanizzato in fibra rossa. Foglia amianto per guarnizioni. Amianto speciale in fibra grafitata. Anelli per valvole e rubinetti. Anelli ramati per valvole e rubinetti. Anelli nichelati. Anelli per rubinetteria. Paralivelli retinati. Cristalli e tubolari. Anelli tubolari, conici, ed esagonali, in gomma, amianto. Cordone isolante di amianto. Grasso speciale per flange e guarnizioni. Guarnizioni metalliche, ondulate. Corda grassata di canapa. Corda grassata di cotone. Corda bisellata. Guarnizioni sagomate a collare, calotta, cappello. Gomma in foglia. Cinghie cuoio. Cinghie di balata, pelo di cammello, cotone e gomma. Lacciuoli concia naturale, al cromo. Guarnizioni piane e sagomate. Agraffes e giunzioni. Grasso adesivo per cinghie.	61870	15- 7-1940

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
8- 2-1940	Vittorio Boros, a Roma.	Marchio di fabbrica per prodotti cosmetici, disinfettanti, deodoranti, odoranti articoli sanitari come apparecchi per saponi liquidi e per ozonare l'aria sui termosifoni, per eliminare l'infezione dai gabinetti e simili, prodotti igienici, come carta igienica disinfettata, apparecchi igienici per asciugare le mani e per conservare la biancheria e per parrucchiere, prodotti casalinghi, come prodotti per la pulizia della casa, prodotti per pavimenti, per mobili, contro le tarme e i parassiti, prodotti di pulizia generale per strade, uffici come granate speciali, raccogli immondizie, spruzzatori, prodotti chimici diversi.	61975	29- 7-1940

AVVISO. — Presso le Prefetture e i Consigli provinciali delle corporazioni del Regno sono visibili i fascicoli del periodico « Les marques internationales », contenente i marchi registrati internazionalmente a Berna.

Roma, addì 12 ottobre 1940-XVIII

Il direttore: A. ZENGARINI

(95)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 14 gennaio 1941-XIX - N. 10

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	459,75
Argentina (Peso carta)	—	4,64
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia - Moravia (Corona)	—	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45,98
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7995
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	73,65
Id. 3,50% (1902)	72,375
Id. 3,00% Lordo	51 —
Id. 5,00% (1935)	92,325
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	72,025
Id. Id. 5,00% (1936)	94,025
Obbligazioni Venezie 3,50%	94,25
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100,325
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	95,90
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	95,525
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,20
Id. Id. 5 % - Id. 1949	100,025

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 15 gennaio 1941-XIX - N. 11

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	459,75
Argentina (Peso carta)	—	4,64
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia-Moravia (Corona)	—	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45,98
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0, 995
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,‾26
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	73,625
Id. 3,50% (1902)	72,225
Id. 3,00% Lordo	51,05
Id. 5,00% (1935)	92,20
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	71,975
Id. Id. 5,00% (1936)	93,925
Obbligazioni Venezie 3,50%	94,25
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100,30
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	95,925
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	95,525
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,20
Id. Id. 5 % - Id. 1949	100 —

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per consegna di titoli del Prestito redimibile 3,50 %

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 72.

Il sig. Brocco Renato fu Francesco, domiciliato in Roma, ha chiesto, in forza delle sentenze 18 giugno-6 luglio 1936 del Tribunale di Roma, 18 gennaio-18 febbraio 1937 e 7-28 dicembre successivo della Corte di appello della stessa città, e 9 novembre-7 dicembre 1938 della Corte di cassazione del Regno, passata in cosa giudicata, che la consegna del certificato del P. R. 3,50 % (1934) n. 120260 del capitale nominale di L. 57.800, intestato a Brocco Gabriella di Renato, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato ad Anzio, e figli nascituri da legittimo matrimonio di detto Brocco Renato, corrispondente a quello dell'ex Cons. 5 % n. 208452 dell'annua rendita di L. 2890, a suo tempo depositato presso questa Direzione dal sig. Nemesio Bianconi, nell'interesse di Bernabei Gaspare, ai termini dell'art. 76 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, venga disposta senza presentazione della ricevuta Mod. 25-A n. 1584, rilasciata il 27 ottobre 1930 al nome del detto Bernabei.

Si avverte chiunque vi abbia interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano notificate opposizioni, verrà provveduto alla consegna del descritto certificato del P. R. 3,50 % a favore di chi di diritto, senza ritiro della mentovata ricevuta Mod. 25-A n. 1584, che sarà considerata priva di alcun valore.

Roma, addì 7 gennaio 1941-XIX

(161) *Il direttore generale*: POTENZA

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « San Giorgio » di Prizzi, in liquidazione, con sede in Prizzi (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 13 febbraio 1939-XVII, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana « S. Giorgio » di Prizzi, con sede nel comune di Prizzi (Palermo), e mette in liquidazione l'azienda, secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento, in data 13 febbraio 1939-XVII, con il quale sono stati nominati i membri del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda;

Considerato che i membri del predetto Comitato hanno declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla loro sostituzione;

Dispone:

I signori dott. Francesco Monastra fu Giovanni, dott. Tommaso Mirabella di Salvatore e dott. Aristide D'Antona di Vincenzo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « S. Giorgio » di Prizzi, in liquidazione, avente sede nel comune di Prizzi (Palermo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione degli attuali componenti il Comitato stesso.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 gennaio 1941-XIX

(206) V. AZZOLINI

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Montesarchio (Benevento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Ritenuto che occorre procedere alla costituzione del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Montesarchio, con sede in Montesarchio, essendo scaduto il termine per le funzioni del commissario provvisorio dello stesso Monte, nominato con provvedimento dell'11 ottobre 1939-XVII, ai sensi dell'art. 15 del precitato R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Dispone:

I signori Armando Sarlo e Luigi De Ferraris sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Montesarchio, con sede in Montesarchio (Benevento), ai termini dell'art. 5 della legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, per la durata di un quadriennio, con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 gennaio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(240)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Montesarchio (Benevento)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Dispone:

Il dott. Stanislao Genovese è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Montesarchio, con sede in Montesarchio (Benevento), per la durata di tre anni e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 gennaio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(241)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Riesi (Caltanissetta)

Nella seduta tenuta il 31 dicembre 1940-XIX dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Riesi (Caltanissetta) il rag. Carmelo Basile di Stefano è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(238)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Diario delle prove scritte del concorso a 13 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della Regia aeronautica.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Ministeriale in data 21 novembre 1939-XVIII, registrato alla Corte dei conti addì 26 novembre 1939-XVIII, registro n. 11 Aeronautica, foglio n. 392, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 7 dicembre 1939-XVIII, n. 284, col quale veniva indetto il concorso a 13 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della Regia aeronautica (gruppo *A*, grado 11°);

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti addì 5 febbraio 1940-XVIII, registro n. 15 Aeronautica, foglio n. 293, col quale il termine stabilito dall'art. 4 del decreto Ministeriale sopra citato per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso veniva prorogato fino alle ore 12 del giorno 30 marzo 1940-XVIII;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per 13 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della Regia aeronautica (gruppo *A*, grado 11°) avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 6, 7 e 8 febbraio 1941-XIX.

Roma, addì 14 gennaio 1941-XIX

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
PRICOLO

(269)

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

Concorso a 14 posti di vice segretario in prova (gruppo A) nel ruolo direttivo del Ministero della cultura popolare

IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il regolamento per il personale del Ministero della cultura popolare, approvato col R. decreto 29 luglio 1938-XVI, n. 1234;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIII, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, per gli orfani e congiunti dei caduti della guerra europea ed il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1983, che stabilisce la data fino alla quale si applicano le provvidenze medesime;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, che disciplina l'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati, il R. decreto 29 giugno 1939-XVII, n. 898, e la legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 739;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, concernente norme sulla difesa della razza italiana;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, relativa alla concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, relativa all'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto 19 ottobre 1940-XVIII del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1941-XIX;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera n. 3624/1175.2.14/1.3.1 del 30 dicembre 1940-XIX;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattordici posti di vice segretario in prova nel ruolo direttivo del Ministero della cultura popolare (gruppo *A*).

Al concorso non possono partecipare le donne e gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche o titoli di studio equipollenti rilasciati da Università o da altri Istituti d'istruzione superiore.

L'equipollenza dei titoli di studio è pronunziata dal Ministero della cultura popolare, su parere del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte e sottoscritte su carta da bollo da L. 6 dovranno essere presentate dagli aspiranti non oltre il termine di giorni 90 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, al Ministero della cultura popolare (Direzione generale per i Servizi amministrativi, gli Affari generali ed il Personale - Div. 1ª).

Il personale in servizio presso le Amministrazioni statali farà pervenire le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali presta servizio.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alla domanda;

c) la prova facoltativa di lingua straniera che intendono sostenere.

I candidati, inoltre, nella domanda dovranno dichiarare sotto la loro personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 8 da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno;

Il detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato ad operazioni militari dopo il 5 maggio 1936 e fino al 31 luglio 1939-XVII.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per fatti d'arme avvenuti in Africa Orientale dal 16 gennaio

1935-XIII o all'estero in servizio non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici predetti coloro che, durante il servizio militare abbiano riportato condanne anche se, per esse, sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione, per delitti commessi sotto le armi;

c) per i soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose, salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1.

I cennati limiti sono aumentati di quattro anni:

a) per i candidati che risultino iscritti, senza interruzione, ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo prevètto che risultino ininterrottamente iscritti al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono ammessi infine: un ulteriore aumento di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso ed altro di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

La condizione dei limiti di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato;

2) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati all'art. 2;

3) certificato su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato, su carta da bollo da L. 4, di buona condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi dal podestà dell'ultimo Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

7) certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Ove l'aspirante sia affetto da imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione indicando che l'imperfezione non menoma l'attitudine al servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli ex combattenti presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra nonchè la dichiarazione integrativa, ai sensi delle circolari 588 del 1922, 957 del 1936 e 427 del 1937 del Giornale militare ufficiale.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra purchè la dichiarazione stessa indichi anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sia vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con certificato, in carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) certificato in carta da bollo da L. 4 comprovante a seconda dell'età del candidato, l'iscrizione al P.N.F. od alla Gioventù italiana del Littorio od ai Gruppi universitari fascisti nonchè la data di iscrizione.

Tale certificato dovrà essere rilasciato dal segretario (o dal vice segretario se trattasi del capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario della Federazione dei fasci di combattimento o, in sua vece, dal vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che l'iscrizione non ebbe interruzioni, dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del P.N.F. o dal capo dei servizi amministrativi o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista il certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero a firma del Segretario generale o di uno degli Ispettori centrali dei Fasci stessi.

Detto certificato sarà sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito o del capo dei servizi amministrativi o di uno dei Vice segretari del P.N.F. solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al P.N.F. dei sanmarinesi residenti nel territorio della repubblica dovranno essere firmati dal segretario del Partito Fascista Sanmarinese (P.F.S.) e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sanmarinesi residenti nel Regno dovranno essere firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati antemarcia su Roma, invece, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del P.F.S. o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica del Segretario del P.N.F. o di un Vice segretario.

Gli aspiranti ex combattenti, non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso a condizione che comprovino di aver presentato domanda di iscrizione al P.N.F., ma la loro nomina è in ogni caso subordinata all'accettazione della domanda medesima.

L'iscrizione al P.N.F. non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè per quelli che abbiano riportato la mutilazione o l'invalidità in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 e fino al 31 luglio 1939;

10) i candidati coniugati dovranno presentare il certificato di matrimonio dal quale risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera e, nell'affermativa, se vi fu autorizzazione Ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, ovvero il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del citato Regio decreto.

I candidati che abbiano figli viventi dovranno presentare anche lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 4;

11) fotografia recente del candidato munita di firma a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal podestà o da un notaio.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2, 8 e 9 ed eventualmente quello indicato al n. 10, nonchè copia dello stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 7 e 8 quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4, del Comando

del corpo al quale appartengano, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 8 qualora presentino un'attestazione della autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

Art. 7.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda. E' ammesso il riferimento a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi banditi dal Ministero della cultura popolare e, per quanto concerne il titolo di studio originale, anche presso altri Ministeri, ad eccezione però della fotografia, quando si tratti di candidati che non siano provvisti di libretto ferroviario.

E' in facoltà dei candidati richiamati alle armi di produrre nel termine stabilito dall'art. 3 la sola domanda, salvo a corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Agli aspiranti residenti in Colonia è consentito di presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 3, salvo a produrre i prescritti documenti dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Ai candidati residenti all'estero è data invece facoltà di produrre i documenti prescritti entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale, fermo restando, però, l'obbligo di presentare in tempo utile la domanda di ammissione.

E' fatta salva la facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto, cui essi aspirano.

L'ammissione potrà essere negata dal Ministro con suo decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Non saranno ammessi coloro che in due precedenti concorsi ai posti di vice segretario nel ruolo direttivo del Ministero della cultura popolare non abbiano conseguito l'idoneità.

Art. 8.

L'esame consterà di quattro prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma.

La data delle prove scritte sarà stabilita con successivo provvedimento.

I candidati avranno comunicazioni in tempo utile del giorno, ora e luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice è composta di un presidente di sezione del Consiglio di Stato o di un consigliere di Stato, presidente; di un consigliere o primo referendario della Corte dei dei conti, di un professore di Università il quale professi una delle discipline che sono argomento di prova scritta; del capo della Divisione personale del Ministero, di un funzionario di gruppo *A* del Ministero di grado non inferiore al 6°, membri.

Un funzionario del ruolo direttivo del Ministero di grado non inferiore al 9°, eserciterà le funzioni di segretario.

Alla Commissione sono aggregati altri membri per le prove delle lingue estere comprese nel programma di esame.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e quelle dell'art. 13 del citato regolamento.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria ed in caso di parità di merito secondo le norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XIII, n. 1176, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172 e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei, invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa Orientale, agli idonei ex combattenti e legionari fiumani o feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII in Africa Orientale ed infine agli idonei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, si osservaranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397 e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, nel R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, e nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, e 25 settembre 1940, n. 1458.

Gli stessi benefici concernenti gli invalidi, i combattenti e gli orfani di guerra come della causa nazionale o in dipendenza delle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale, competono altresì agli invalidi, ai combattenti, ed agli orfani in dipendenza di operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936 e fino al 31 luglio 1939.

Art. 12.

All'approvazione della graduatoria ed alla decisione degli eventuali reclami da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno della graduatoria stessa, sarà provveduto ai sensi dell'art. 22 del regolamento 29 luglio 1938, n. 1234.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati vice segretari in prova nel ruolo direttivo del Ministero della cultura popolare (gruppo *A*) fatta eccezione per quelli che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 (ultimo comma) del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, i quali saranno, invece, nominati vice segretari.

Tanto i vice segretari che i vice segretari in prova dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio in Roma.

Art. 15.

Ai vice segretari in prova del ruolo direttivo del Ministero della cultura popolare compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe (dal luogo di residenza nel Regno, ovvero dalla stazione di confine o del porto di sbarco per coloro che al momento della nomina risiedono all'estero) nonchè dal giorno dell'assunzione in servizio, un assegno lordo mensile di L. 916,98.

Agli aventi diritto compete, altresì, l'aggiunta di famiglia, giusta le vigenti disposizioni.

Ai provenienti da altri ruoli di personali statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 16.

Salvo il disposto dell'art. 2 (comma terzo) del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, il periodo di prova ha durata non inferiore a sei mesi dalla data di immissione in funzioni.

Art. 17.

Alla fine del periodo di prova i vice segretari in prova riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, vengono nominati, in ordine di graduatoria, ai posti disponibili di vice segretario (grado 11°); quelli non riconosciuti idonei sono licenziati senza alcun diritto a compenso od indennità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 gennaio 1941-XIX

Il Ministro: PAVOLINI

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO
PER VICE SEGRETARIO IN PROVA

(*gruppo A, grado* 11° - *Ruolo direttivo*).

1. - Diritto civile.
2. - Diritto costituzionale ed amministrativo.
3. - Diritto corporativo.
4. - Economia politica e scienza delle finanze.
5. - Diritto internazionale pubblico.
6. - Nozioni di statistica teorica (generalità, leggi, dati, metodi statistici) ed applicata (statistica della popolazione, demografia, statistiche economiche).
7. - Leggi organiche fondamentali dello Stato fascista.
8. - Legislazione sulla stampa. Ordinamento, funzionamento ed attribuzioni del Ministero della cultura popolare e degli enti da esso dipendenti e vigilati.
9. - Storia civile e letteraria d'Italia dal Medio-evo ai giorni nostri.
10. - Una lingua straniera, da indicare nella domanda, a scelta del candidato, il quale deve dare prova di saperla tradurre in italiano, e dall'italiano se trattasi della lingua francese e leggere con sicurezza.

Le quattro prove scritte vertono sulle materie indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4.

La prova orale verte su tutto il programma.

Il Ministro: PAVOLINI

(266)

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

Concorso a 16 posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C) nel ruolo d'ordine del Ministero della cultura popolare

IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il regolamento per il personale del Ministero della cultura popolare, approvato col R. decreto 29 luglio 1938-XVI, n. 1234;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIII, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, per gli orfani e congiunti dei caduti della guerra europea ed il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1983, che stabilisce la data fino alla quale si applicano le provvidenze medesime;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, che disciplina l'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati, il Regio decreto 29 giugno 1939-XVII, n. 898 e la legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 739;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, concernente norme sulla difesa della razza italiana;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, relativa alla concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, relativa all'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto 19 ottobre 1940-XVIII del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1941-XIX;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera n. 3624-1175-2.14-1.3.1 del 30 dicembre 1940-XIX;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sedici posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo d'ordine del Ministero della cultura popolare (gruppo *C*).

Al concorso non possono partecipare le donne e gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma originale o copia autentica notarile di licenza di scuola media inferiore od alcuno dei corrispondenti diplomi, a termini del Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure la licenza di scuola tecnica, complementare o professionale di secondo grado anche conseguiti a termini dei precedenti ordinamenti.

L'equipollenza dei titoli di studio è pronunziata dal Ministero della cultura popolare, su parere del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte e sottoscritte su carta da bollo da L. 6, dovranno essere presentate dagli aspiranti non oltre il termine di giorni 90 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, al Ministero della cultura popolare (Direzione generale per i Servizi amministrativi, gli Affari generali ed il Personale - Div. 1ª).

Il personale in servizio presso le Amministrazioni statali farà pervenire le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli Uffici presso i quali presta servizio.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alla domanda;

c) se intendono sostenere la prova facoltativa di stenodattilografia.

I candidati, inoltre, nella domanda dovranno dichiarare sotto la loro personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 8 da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 26° anno;

Il detto limite massimo è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato ad operazioni militari dopo il 5 maggio 1936 e fino al 31 luglio 1939-XVII;

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per fatti d'arme avvenuti in Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII o all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici predetti coloro che, durante il servizio militare abbiano riportato condanne anche se, per esse, sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione, per delitti commessi sotto le armi;

c) per i soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose, salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1.

I cennati limiti sono aumentati di quattro anni:

a) per i candidati che risultino iscritti, senza interruzione, ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino ininterrottamente iscritti al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono ammessi infine: un ulteriore aumento di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso ed altro di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

La condizione dei limiti di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato;

2) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati all'art. 2;

3) certificato su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato, su carta da bollo da L. 4, di buona condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi dal podestà dell'ultimo Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

7) certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Ove l'aspirante sia affetto da imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione indicando che l'imperfezione non menoma l'attitudine al servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un medico di sua fiducia;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli ex combattenti presenteranno copia dello stato di servizio e del foglio matricolare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra nonchè la dichiarazione integrativa, ai sensi delle circolari 588 del 1922, 957 del 1936 e 427 del 1937 del Giornale militare ufficiale.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra purchè la dichiarazione stessa indichi anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sia vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con certificato, in carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal Prefetto;

9) certificato in carta da bollo da L. 4 comprovante a seconda dell'età del candidato, l'iscrizione al P.N.F. od alla Gioventù italiana del Littorio od ai Gruppi universitari fascisti nonchè la data di iscrizione.

Tale certificato dovrà essere rilasciato dal segretario (o dal vice segretario se trattasi del capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o, in sua vece, dal vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che l'iscrizione non ebbe interruzioni, dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del P.N.F. o dal Capo dei servizi amministrativi o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista il certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4 rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero a firma del Segretario generale o di uno degli Ispettori centrali dei Fasci stessi.

Detto certificato sarà sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito o del Capo dei servizi amministrativi o di uno dei Vice segretari del P.N.F. solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al P.N.F. dei sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese (P.F.S.) e controfirmati dal segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sanmarinesi residenti nel Regno dovranno essere firmati dal Segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati ante-marcia su Roma, invece, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del P.F.S. o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica del Segretario del P.N.F. o di un Vice segretario.

Gli aspiranti ex combattenti, non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso a condizione che comprovino di aver presentato domanda di iscrizione al P.N.F., ma la loro nomina è in ogni caso subordinata all'accettazione della domanda medesima.

L'iscrizione al P.N.F. non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè per quelli che abbiano riportato la mutilazione o l'invalidità in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 e fino al 31 luglio 1939;

10) i candidati coniugati dovranno presentare il certificato di matrimonio dal quale risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera e, nell'affermativa, se vi fu autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, ovvero il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del citato Regio decreto.

I candidati che abbiano figli viventi dovranno presentare anche lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 4;

11) fotografia recente del candidato munita di firma a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal podestà o da un notaio.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2, 8 e 9 ed eventualmente quello indicato al n. 10, nonchè copia dello stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 7 e 8 quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4, del Comando del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 8 qualora presentino un'attestazione della autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

Art. 7.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda. E' ammesso il riferimento a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi banditi dal Ministero della cultura popolare e, per quanto concerne il titolo di studio originale, anche presso altri Ministeri, ad eccezione però della fotografia, quando si tratti di candidati che non siano provvisti di libretto ferroviario.

E' in facoltà dei candidati richiamati alle armi di produrre nel termine stabilito dall'art. 3 la sola domanda, salvo a corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Agli aspiranti residenti in Colonia è consentito di presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 3, salvo a produrre i prescritti documenti dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Ai candidati residenti all'estero è data invece facoltà di produrre i documenti prescritti entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale, fermo restando, l'obbligo di presentare in tempo utile la domanda di ammissione.

E' fatta salva la facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto, cui essi aspirano.

L'ammissione potrà essere negata dal Ministro con suo decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Non saranno ammessi coloro che in due precedenti concorsi ai posti di alunno d'ordine nel ruolo d'ordine del Ministero della cultura popolare non abbiano conseguito l'idoneità.

Art. 8.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma.

La data delle prove scritte sarà stabilita con successivo provvedimento.

I candidati avranno comunicazioni in tempo utile del giorno, ora e luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice è composta dal capo della Divisione personale, presidente, di due funzionari di gruppo *A* di grado non inferiore al 7°, di un professore ordinario dei Regi istituti medi d'istruzione, il quale sia titolare di una delle materie che sono argomento di prova scritta, di un impiegato di gruppo *C* del Ministero di grado non inferiore al 9°, membri.

Un funzionario del ruolo direttivo del Ministero di grado non inferiore al 9° eserciterà le funzioni di segretario.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e quelle dell'articolo 13 del citato regolamento.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria ed in caso di parità di merito secondo le norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XIII, n. 1176, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172 e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei, invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa Orientale, agli idonei ex combattenti e legionari fiumani o feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII in Africa Orientale od infine ai coniugati e coniugati con prole, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive estensioni, nell'art. 13 del Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397 e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, nei Regi decreti-legge 21 agosto 1937, n. 1542 e 21 ottobre 1937, n. 2179, e nella legge 25 settembre 1940, n. 1458.

Gli stessi benefici concernenti gli invalidi, i combattenti e gli orfani sia di guerra come della causa nazionale o in dipendenza delle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale, competono altresì agli invalidi, ai combattenti, ed agli orfani in dipendenza di operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936 e fino al 31 luglio 1939.

Art. 12.

All'approvazione della graduatoria ed alla decisione degli eventuali reclami da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno della graduatoria stessa, sarà provveduto ai sensi dell'art. 22 del regolamento 29 luglio 1938, n. 1234.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni d'ordine in prova nel ruolo d'ordine del Ministero della cultura popolare (gruppo *C*) fatta eccezione per quelli che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 (ultimo comma) del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, i quali saranno, invece, nominati alunni d'ordine.

Tanto gli alunni d'ordine che gli alunni d'ordine in prova dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio in Roma.

Art. 15.

Agli alunni d'ordine in prova del ruolo d'ordine del Ministero della cultura popolare compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe (dal luogo di residenza nel Regno, ovvero dalla stazione di confine o dal porto di sbarco per coloro che al momento della nomina risiedono all'estero) nonchè dal giorno dell'assunzione in servizio, un assegno lordo mensile di L. 518,25.

Agli aventi diritto compete, altresì, l'aggiunta di famiglia, giusta le vigenti disposizioni.

Ai provenienti da altri ruoli di personali statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 16.

Salvo il disposto dell'art. 2 (comma terzo) del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, il periodo di prova ha durata non inferiore a sei mesi dalla data di immissione in funzioni.

Art. 17.

Alla fine del periodo di prova gli alunni d'ordine in prova riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, vengono nominati, in ordine di graduatoria, ai posti disponibili di alunno d'ordine (grado 13°); quelli non riconosciuti idonei sono licenziati senza diritto a compenso od indennità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 gennaio 1941-XIX

Il Ministro: PAVOLINI

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO
PER ALUNNO D'ORDINE IN PROVA

(*Gruppo C - Grado 13° - Ruolo d'ordine*).

1. Nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo.
2. Cultura fascista.
3. Nozioni di storia civile d'Italia dall'anno 1815.
4. Nozioni di geografia fisica e politica d'Italia.
5. Nozioni elementari di statistica.
6. Dattilografia.
7. Stenodattilografia (prova facoltativa).

Le due prove scritte vertono sulle materie indicate ai numeri 1, 2 e 3.

La prova orale verte su tutto il programma.

Il Ministro: PAVOLINI

(267)

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

Concorso a 12 posti di inserviente in prova (personale subalterno) nel ruolo del personale subalterno del Ministero della cultura popolare.

IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il regolamento per il personale del Ministero della cultura popolare, approvato col R. decreto 29 luglio 1938-XVI, n. 1234;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIII, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, per gli orfani e congiunti dei caduti della guerra europea ed il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1983, che stabilisce la data fino alla quale si applicano le provvidenze medesime;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, che disciplina l'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati, il R. decreto 29 giugno 1939-XVII, n. 898 e la legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 739;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, concernente norme sulla difesa della razza italiana;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, relativa alla concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, relativa all'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto 19 ottobre 1940-XVIII del DUCE del Fascismo Capo del Governo, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1941-XIX;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera n. 3624/1175.2.14/1.3.1 del 30 dicembre 1940-XIX;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a dodici posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno del Ministero della cultura popolare.

Al concorso non possono partecipare le donne e gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di licenza elementare.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte e sottoscritte su carta da bollo da L. 6, dovranno essere presentate dagli aspiranti non oltre il termine di giorni 90 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, al Ministero della cultura popolare (Direzione generale per i servizi amministrativi, gli affari generali ed il personale - Div. 1ª).

Il personale in servizio presso le Amministrazioni statali farà pervenire le domande nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali presta servizio.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alla domanda.

I candidati, inoltre, nella domanda dovranno dichiarare sotto la loro personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 8 da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno.

Il detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare.

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato ad operazioni militari dopo il 5 maggio 1936 e fino al 31 luglio 1939-XVII.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per fatti d'arme avvenuti in Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII o all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici predetti coloro che, durante il servizio militare abbiano riportato condanne anche se, per esse, sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione, per delitti commessi sotto le armi;

c) per i soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose, salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1.

I cennati limiti sono aumentati di quattro anni:

a) per i candidati che risultino iscritti, senza interruzione, ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino ininterrottamente iscritti al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono ammessi infine: un ulteriore aumento di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso ed altro di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

La condizione dei limiti di età non è richiesta per gli aspiranti che prestino servizio di ruolo nell'Amministrazione dello Stato;

2) diploma originale o copia autentica di licenza elementare;

3) certificato su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano,

Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato, su carta da bollo da L. 4, di buona condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi dal podestà dell'ultimo Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore, altro certificato dei podestà dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

7) certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Ove l'aspirante sia affetto da imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione indicando che l'imperfezione non menoma l'attitudine al servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 13.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli ex combattenti presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra nonchè la dichiarazione integrativa, ai sensi delle circolari 588 del 1922, 957 del 1936 e 427 del 1937 del Giornale militare ufficiale.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra purchè la dichiarazione stessa indichi anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sia vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con certificato, in carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) certificato in carta da bollo da L. 4 comprovante a seconda dell'età del candidato, l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista od alla Gioventù italiana del Littorio od ai Gruppi universitari fascisti nonchè la data di iscrizione.

Tale certificato dovrà essere rilasciato dal segretario (o dal vice segretario se trattasi del capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che l'iscrizione non ebbe interruzioni, dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o dal Capo dei servizi amministrativi o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista il certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4 rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero a firma del Segretario generale o di uno degli Ispettori centrali dei Fasci stessi.

Detto certificato sarà sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito o del Capo dei servizi amministrativi o di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese (P.F.S.) e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri mentre quelli rilasciati a cittadini sanmarinesi residenti nel Regno dovranno essere firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati antemarcia su Roma, invece, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista o di un Vice segretario.

Gli aspiranti ex combattenti, non iscritti al Partito Nazionale Fascista possono essere ammessi a condizione che comprovino di aver presentato domanda di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, ma la loro nomina è in ogni caso, subordinata all'accettazione della domanda medesima.

L'iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè per quelli che abbiano riportato la mutilazione o l'invalidità in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 e fino al 31 luglio 1939;

10) i candidati coniugati dovranno presentare il certificato di matrimonio dal quale risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera e, nell'affermativa, se vi fu autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del citato Regio decreto.

I candidati che abbiano figli viventi dovranno presentare anche lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 4.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che prestino servizio di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2, 8 e 9 ed eventualmente quello indicato al n. 10, nonchè copia dello stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 7 e 8 quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4, del Comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

Art. 7.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda. E' ammesso il riferimento a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi banditi dal Ministero della cultura popolare.

I concorrenti richiamati alle armi o che risiedano nelle Colonie italiane o all'estero avranno facoltà di presentare nel termine suddetto la sola domanda, salvo a far pervenire i documenti entro venti giorni successivi.

L'ammissione potrà essere negata dal Ministro con suo decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Non saranno ammessi coloro che in due precedenti concorsi ai posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno del Ministero della cultura popolare non abbiano conseguito l'idoneità.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice è composta dal capo della Divisione del personale, presidente e da due funzionari del ruolo direttivo di grado non inferiore all'8°, membri.

Un funzionario del ruolo direttivo del Ministero di grado non inferiore al 9° eserciterà le funzioni di segretario.

Per lo svolgimento del concorso saranno osservate le norme previste dal capo XV dello stato giuridico approvato con R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, nonchè quelle della parte seconda del regolamento approvato con R. decreto 29 luglio 1938-XVI, n. 1234.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria ed in caso di parità di merito secondo le norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XIII, n. 1176, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei, invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa Orientale, agli idonei ex combattenti e legionari fiumani o feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII in Africa Orientale ed infine ai coniugati e a quelli coniugati con prole, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926-V, n. 48, nel R. decreto 30 ottobre 1924-III, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e 12 giugno 1931-X, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172 nel R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, nel R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, e nella legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458.

Gli stessi benefici concernenti gli invalidi, i combattenti e gli orfani di guerra come della causa nazionale o in dipendenza delle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale, competono altresì agli invalidi, ai combattenti ed agli orfani in dipendenza di operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936 e fino al 31 luglio 1939.

Art. 10.

All'approvazione della graduatoria ed alla decisione degli eventuali reclami da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno della graduatoria stessa sarà provveduto ai sensi dell'art. 22 del regolamento 29 luglio 1938-XVI, n. 1234.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati inservienti in prova nel ruolo del personale subalterno del Ministero della cultura popolare, fatta eccezione per quelli che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 (ultimo comma) del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-V, n. 46, i quali, saranno, invece, nominati inservienti.

Tanto gli inservienti che gli inservienti in prova dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio in Roma.

Art. 13.

Agli inservienti in prova del ruolo del personale subalterno del Ministero della cultura popolare compete il rimborso delle sole spese personali di viaggio in terza classe (dal luogo di residenza nel Regno, ovvero dalla stazione di confine o dal porto di sbarco per coloro che al momento della nomina risiedono all'estero) nonchè dal giorno dell'assunzione in servizio, un assegno lordo mensile di L. 365,80.

Agli aventi diritto compete, altresì, l'aggiunta di famiglia, giusta le vigenti disposizioni.

Ai provenienti da altri ruoli di personali statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 14.

Salvo il disposto dell'art. 2 (comma terzo) del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, il periodo di prova ha durata non inferiore a sei mesi dalla data di immissione in funzioni.

Art. 15.

Alla fine del periodo di prova gli inservienti in prova riconosciuti idonei del Consiglio di amministrazione, vengono nominati, in ordine di graduatoria, ai posti disponibili di inserviente quelli non riconosciuti idonei sono licenziati senza alcun diritto a compenso od indennità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 gennaio 1941-XIX

Il Ministro: PAVOLINI

(268)

REGIA PREFETTURA DI VICENZA

Variazioni alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visto il precedente decreto n. 6007 del 28 novembre 1940 col quale l'ostetrica Menegon Emma di Romano fu dichiarata vincitrice del concorso per il conferimento del posto di ostetrica condotta del comune di Sarego, vacante al 30 novembre 1938;

Visto che l'interessata ha dichiarato di rinunciare al posto;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La signora Orlando Pierina fu Leonardo è dichiarata vincitrice del concorso per il posto di ostetrica condotta del comune di Sarego.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sul Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso per otto giorni consecutivi all'albo della Regia prefettura di Vicenza e del comune di Sarego.

Vicenza, addì 8 gennaio 1941-XIX

Il prefetto: ZINGALE

(245)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visto il precedente decreto n. 6007 del 28 novembre 1940 col quale l'ostetrica Orlando Pierina fu Leonardo fu dichiarata vincitrice del concorso per il conferimento del posto di ostetrica condotta del Consorzio Stoccaredo Sasso, vacante al 30 novembre 1938;

Visto che l'interessata ha dichiarato di rinunciare al posto;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La signora Azzolin Sfira di Antonio è dichiarata vincitrice del concorso per il posto di ostetrica condotta del Consorzio Stoccaredo Sasso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sul Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso per otto giorni consecutivi all'albo della Regia prefettura di Vicenza e dei comuni di Asiago e Gallio.

Vicenza, addì 8 gennaio 1941-XIX

Il prefetto: ZINGALE

(246)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.